



S.S. AUDACE CERIGNOLA S.R.L.

Sede legale in Cerignola (FG), via Basilicata n. 4
Codice fiscale e partita IVA 03975380712 — R.E.A. FG-304199
Matricola F.I.G.C. 720350
Campionato di Serie C — Lega Italiana Calcio Professionistico

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE GENERALE

Edizione agosto 2026
Approvata con determinazione dell'Amministratore Unico
del 20.8.2026

La presente edizione sostituisce integralmente l'edizione precedente

Sommario

1. PREMESSA E FINALITÀ DEL MODELLO	4
1.1. Destinatari	5
1.2. Definizioni	6
2. QUADRO NORMATIVO	7
2.1. La responsabilità amministrativa dell'ente	7
2.2. I fattori esimenti	7
2.3. Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità	8
2.4. Le sanzioni	9
2.5. Le sopravvenienze normative recepite nella presente edizione	10
3. LE LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO	11
4. LA SOCIETÀ: ASSETTO PROPRIETARIO, GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE	12
4.1. Attività e dati identificativi	12
4.2. Compagine sociale e mutamento del controllo	12
4.3. Sistema di amministrazione e controllo	13
4.4. Sistema dei poteri, deleghe e procure	13
4.5. Struttura organizzativa	14
4.6. Sedi e impianti	16
5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	16
5.1. Metodologia di costruzione	16
5.2. Proporzionalità e rischio accettabile	16
5.3. Struttura del Modello	17
5.4. Principi generali di controllo	20
5.5. Gestione delle risorse finanziarie	21
6. ASSETTO PROPRIETARIO E MUTAMENTO DEL CONTROLLO	23
6.1. Profili di rischio	23
6.2. Protocolli	24
7. COORDINAMENTO CON L'ORDINAMENTO SPORTIVO	25
7.1. Distinzione dei due piani di responsabilità	25
7.2. La Sezione Sportiva del Modello	26
7.3. Fonti dell'ordinamento sportivo richiamate	27
7.4. Trasmissione agli organi di giustizia sportiva	28
8. CODICE ETICO	28
9. ORGANISMO DI VIGILANZA	29
9.1. Requisiti	29
9.2. Composizione	30
9.3. Cause di ineleggibilità e di decadenza	30
9.4. Durata, cessazione e revoca	31

9.5. Funzioni, compiti e poteri	31
9.6. Risorse.....	33
9.7. Regolamento e autoregolamentazione	33
9.8. Presidi di autonomia in caso di partecipazione alla redazione del Modello	33
10. RAPPORTI CON L'ORGANO DI CONTROLLO E CON IL REVISORE	34
11. FLUSSI INFORMATIVI	35
11.1. Obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza	35
11.2. Obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	35
a) Trasmissioni periodiche	36
b) Segnalazioni immediate	37
c) Modalità	37
11.3. Referente per i rapporti con l'Organismo di Vigilanza	38
12. DIFFUSIONE DEL MODELLO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	38
13. SEGNALAZIONI E TUTELA DEL SEGNALANTE.....	40
13.1. Quadro normativo	40
13.2. Canali di segnalazione	41
13.3. Gestione della segnalazione.....	41
13.4. Tutele	42
14. SISTEMA DISCIPLINARE	42
14.1. Principi generali	43
14.2. Nozione di violazione	43
14.3. Criteri di commisurazione	43
14.4. Lavoratori subordinati.....	44
14.5. Dirigenti	45
14.6. Tesserati con contratto federale e lavoratori sportivi	45
14.7. Amministratore Unico e soci con funzioni direttive.....	45
14.8. Componenti dell'Organismo di Vigilanza	46
14.9. Terzi	46
14.10. Comunicazione all'Organismo di Vigilanza	46
15. COORDINAMENTO CON GLI ALTRI SISTEMI DI GESTIONE.....	47
15.1. Salute e sicurezza sul lavoro	47
15.2. Protezione dei dati personali	48
15.3. Adempimenti federali	48
16. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	48
16.1. Competenze	48
16.2. Presupposti dell'aggiornamento.....	49
16.3. Entrata in vigore	49
APPROVAZIONE	50

1. PREMESSA E FINALITÀ DEL MODELLO

La S.S. Audace Cerignola S.r.l. (di seguito anche la «Società» o l'«Audace») è società sportiva professionistica che partecipa al Campionato di Serie C organizzato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

La Società è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, adottato con determinazione dell'organo amministrativo e oggetto nel tempo di successive revisioni, ciascuna disposta con determinazione dell'organo amministrativo in occasione delle modifiche normative e organizzative intervenute. Il Modello è pertanto in vigore presso la Società da più edizioni successive e la sua attuazione costituisce attività continuativa e non adempimento occasionale.

Il presente documento costituisce la Parte Generale della nuova edizione del Modello e sostituisce integralmente la Parte Generale dell'edizione precedente.

L'aggiornamento è stato reso necessario da tre ordini di ragioni, fra loro concorrenti.

In primo luogo, il mutamento integrale dell'assetto proprietario della Società e la conseguente rideterminazione dell'organo amministrativo e della struttura organizzativa. Il Modello, per essere idoneo, deve descrivere l'organizzazione realmente esistente al momento della sua applicazione: un Modello che rappresenti una governance non più in essere non è un Modello incompleto, è un Modello inefficace.

In secondo luogo, l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto intervenuto successivamente alla data di approvazione dell'edizione precedente.

In terzo luogo, l'esigenza di dare al coordinamento con l'ordinamento sportivo una trattazione autonoma e non meramente ricognitiva. Per una società di calcio professionistico, il Modello opera simultaneamente su due piani distinti — quello della responsabilità amministrativa dell'ente da reato e quello della responsabilità della società dinanzi agli organi di giustizia sportiva — che vanno coordinati senza essere confusi.

Il Modello persegue le seguenti finalità:

- predisporre un sistema strutturato di prevenzione e di controllo diretto a ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto nell'interesse o a vantaggio della Società;
- rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, e in particolare coloro che operano nelle attività sensibili, del fatto che la violazione delle prescrizioni del Modello può determinare conseguenze sanzionatorie sia a carico proprio sia a carico della Società;
- affermare che la Società non tollera comportamenti illeciti di alcun tipo, quale che ne sia la finalità e ancorché la Società possa apparentemente trarne vantaggio;

- assicurare il coordinamento tra il sistema di prevenzione dei reati presupposto e il sistema di prevenzione degli illeciti dell'ordinamento sportivo;
- presidiare, mediante flussi informativi strutturati, la conoscibilità dei processi decisionali e finanziari della Società.

L'adozione del Modello costituisce, oltre che facoltà rimessa all'autonomia dell'ente, adempimento richiesto dall'ordinamento sportivo: l'art. 7, comma 5, dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio e le disposizioni del Codice di Autoregolamentazione della Lega Italiana Calcio Professionistico impongono alle società associate di dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo aggiornato alla normativa vigente, quale condizione di una corretta governance societaria e presupposto rilevante ai fini dell'ammissione al campionato.

1.1. Destinatari

Sono destinatari del Modello (di seguito i «Destinatari») e, come tali, tenuti alla sua conoscenza e osservanza nell'ambito delle rispettive competenze:

- l'Amministratore Unico, in tutte le determinazioni assunte;
- i soci che, in ragione delle deleghe operative loro conferite ovvero delle funzioni in concreto esercitate, svolgono attività di rappresentanza, gestione, amministrazione o direzione della Società;
- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- l'Organo di Controllo, nell'attività di rispettiva competenza;
- i dirigenti, i quadri e il personale dipendente, con qualsiasi tipologia contrattuale;
- i tesserati, ivi compresi i calciatori professionisti, gli allenatori e i componenti dello staff tecnico e sanitario, quale che sia il titolo del rapporto;
- i collaboratori, i lavoratori sportivi e il personale addetto all'organizzazione dell'evento sportivo, ivi compresi gli addetti ai servizi di steward;
- i consulenti, i fornitori, gli agenti sportivi, gli intermediari, gli sponsor e in generale i terzi che intrattengono con la Società rapporti onerosi o gratuiti di qualsiasi natura;
- I sostenitori non sono destinatari del Modello, non intrattenendo con la Società un rapporto che ne giustifichi l'assoggettamento. La loro condotta rileva nondimeno ai fini della responsabilità della Società dinanzi agli organi di giustizia sportiva, ai sensi degli artt. 6, comma 3, 25, 26 e 28 del CGS. Ad essi si applicano, su base negoziale e in forza dell'accettazione delle condizioni di acquisto del titolo di accesso, il Codice di

Comportamento e di Gradimento del Tifoso e il Regolamento d'uso dello Stadio, che costituiscono documenti di attuazione del Modello ai sensi della sezione 5.6.

I Destinatari sono tenuti al rispetto puntuale del Modello anche in adempimento dei doveri di correttezza, diligenza e fedeltà che discendono dai rapporti giuridici in essere con la Società. È parimenti sanzionato il comportamento diretto a eludere il Modello, ancorché posto in essere nella convinzione di perseguire, anche solo in parte, l'interesse della Società.

1.2. Definizioni

Espressione	Significato
Decreto	d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni
Modello	il presente documento, la Sezione Sportiva, le Parti Speciali e tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante
Parte Generale	il presente documento
Sezione Sportiva	la Sezione Sportiva del Modello, edizione agosto 2026, che assolve altresì alla funzione di modello di prevenzione ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello Statuto della F.I.G.C.
Reati presupposto	le fattispecie di reato che, se commesse nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ne determinano la responsabilità ai sensi del Decreto
Attività sensibili	le attività della Società nel cui ambito è configurabile il rischio di commissione dei reati presupposto
Aree a rischio reato	le aree e i processi in cui si collocano le attività sensibili
Protocolli	le misure organizzative, procedurali e di controllo dirette a prevenire la commissione dei reati presupposto
Soggetti apicali	i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto
Soggetti sottoposti	i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto
Organismo o OdV	l'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto
Codice Etico	il Codice Etico del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società, parte integrante del Modello
Codice del Tifoso	il Codice di Comportamento e di Gradimento del Tifoso, edizione agosto 2026, adottato ai sensi dell'art. 27 del CGS
Regolamento d'uso	il Regolamento d'uso dello Stadio Comunale «Domenico Monterisi», edizione agosto 2026
Sistema disciplinare	l'apparato sanzionatorio di cui alla sezione 14 della presente Parte Generale
CGS	il Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio
NOIF	le Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio
FIGC	Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Pro	Lega Italiana Calcio Professionistico

Espressione	Significato
Commissione indipendente	la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche istituita ai sensi dell'art. 13-bis del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36
Linee Guida	le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo approvate da Confindustria e successivamente aggiornate

2. QUADRO NORMATIVO

2.1. La responsabilità amministrativa dell'ente

Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato. Si tratta di una responsabilità autonoma, che si aggiunge a quella della persona fisica autrice del fatto e che sussiste anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile, ovvero quando il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità dell'ente presuppone il concorso di due condizioni. Sul piano oggettivo, occorre che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da un soggetto qualificato: l'ente non risponde se la persona fisica ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Sul piano soggettivo, occorre che il reato sia riconducibile a una carenza dell'assetto organizzativo dell'ente, secondo il paradigma della cosiddetta colpa di organizzazione.

L'art. 5, comma 1, del Decreto distingue due categorie di soggetti la cui condotta è idonea a fondare la responsabilità dell'ente:

- alla lettera a), le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (soggetti apicali);
- alla lettera b), le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (soggetti sottoposti).

La qualificazione come soggetto apicale non discende dalla sola titolarità di una carica formale. Rileva l'esercizio in concreto di poteri di gestione e di controllo, ancorché esercitati di fatto e in assenza di un titolo formale. La ricognizione dei soggetti apicali della Società, di cui alla sezione 4, tiene conto di questo criterio.

2.2. I fattori esimenti

L'art. 6 del Decreto esclude la responsabilità dell'ente per i reati commessi da soggetti apicali qualora l'ente provi che:

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli e di curarne l’aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b).

Per i reati commessi da soggetti sottoposti, l’art. 7 del Decreto configura la responsabilità dell’ente solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza; inosservanza che è esclusa se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L’art. 6, comma 2, del Decreto individua le esigenze cui il modello deve rispondere: individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati; prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello; introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2.3. Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità

La costruzione del Modello tiene conto degli orientamenti consolidati della Corte di cassazione, e in particolare dei seguenti principi.

Il giudizio di idoneità del modello va condotto in concreto e non in astratto. Il modello deve essere calibrato sulla singola realtà organizzativa, con un grado di specificità tanto maggiore quanto più peculiare è l’attività dell’ente; la conformità alle linee guida delle associazioni di categoria costituisce elemento di valutazione ma non è di per sé sufficiente a fondare il giudizio di idoneità (Cass. pen., Sez. VI, 15 giugno 2022, n. 23401).

L’organismo di vigilanza deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, da valutarsi in concreto: non rileva soltanto la collocazione formale dell’organismo nell’organigramma, ma l’effettiva possibilità di esercitare i propri poteri senza condizionamenti da parte degli organi di vertice, e la disponibilità di risorse e di flussi informativi adeguati.

L’elusione fraudolenta del modello, che l’art. 6, comma 1, lett. c), del Decreto pone a carico dell’ente come elemento di prova, richiede una condotta ingannevole, falsificatrice, obliqua o

subdola: non è integrata dalla mera violazione frontale delle prescrizioni del modello. Ne discende che un modello le cui prescrizioni siano aggirabili senza alcun artificio non assolve alla propria funzione.

Il modello di organizzazione e gestione e il documento di valutazione dei rischi assolvono a funzioni strutturalmente distinte e non sono fungibili: l'adozione del secondo non supplisce alla mancanza del primo, e la colpa di organizzazione costituisce fondamento autonomo della responsabilità dell'ente (Cass. pen., Sez. IV, n. 30039/2025).

La responsabilità dell'ente non può essere affermata in via automatica per il solo verificarsi del reato presupposto commesso da un soggetto apicale nell'interesse dell'ente: la colpa di organizzazione costituisce elemento costitutivo autonomo dell'illecito, il cui accertamento grava sull'accusa (Cass. pen., Sez. IV, 23 maggio 2026, n. 18643).

2.4. Le sanzioni

Il Decreto prevede a carico dell'ente quattro categorie di sanzioni: la sanzione pecuniaria, applicata per quote secondo il criterio del duplice parametro della gravità del fatto e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; le sanzioni interdittive; la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente; la pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni interdittive comprendono l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Esse possono essere applicate anche in via cautelare nella fase delle indagini.

Per una società sportiva professionistica le sanzioni interdittive assumono rilievo peculiare. L'esclusione da agevolazioni e contributi, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e la sospensione o revoca di autorizzazioni incidono direttamente sui rapporti con l'ente locale proprietario dell'impianto sportivo, sulle autorizzazioni di pubblica sicurezza necessarie allo svolgimento delle gare e sull'accesso alle agevolazioni previste per l'attività sportiva. Il divieto di pubblicizzare beni o servizi incide sull'attività di sponsorizzazione, che costituisce voce rilevante dei ricavi della Società.

Va inoltre considerato che, con l'introduzione dell'art. 25-octies.2 del Decreto ad opera del d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, il legislatore ha per la prima volta previsto, per talune fattispecie, sanzioni pecuniarie commisurate in percentuale sul fatturato dell'ente, in deroga al sistema per quote.

Nelle ipotesi di commissione dei reati presupposto nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà; l'ente non risponde quando

impedisce volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto).

La previsione assume rilievo peculiare per la Società con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 25-quaterdecies del Decreto: i protocolli in materia di obbligo di comunicazione e di denuncia dei tentativi di alterazione delle competizioni, contenuti nella Sezione Sportiva, sono diretti anche a consentire alla Società di impedire il compimento dell'azione, e costituiscono pertanto lo strumento organizzativo attraverso il quale può operare la causa di esclusione della responsabilità.

2.5. Le sopravvenienze normative recepite nella presente edizione

La presente edizione recepisce gli interventi normativi intervenuti successivamente all'approvazione dell'edizione precedente, di seguito indicati.

Fonte	Oggetto	Effetto sul catalogo
L. 6 giugno 2025, n. 82	Delitti contro gli animali	Introduzione dell'art. 25-undecies; modifiche all'art. 25-undecies
L. 9 giugno 2025, n. 80	Sicurezza pubblica	Modifiche all'art. 25-quater
D.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211	Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea	Introduzione dell'art. 25-octies.2, in vigore dal 24 gennaio 2026
D.l. 24 febbraio 2026, n. 23, conv. L. 24 aprile 2026, n. 54	Sicurezza pubblica e disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Incidenza sul perimetro dell'art. 25-septies
D.lgs. 21 aprile 2026, n. 81	Tutela penale dell'ambiente	Ampliamento dell'art. 25-undecies con l'inclusione del delitto di commercio di prodotti inquinanti; nuove definizioni e circostanze aggravanti; abrogazione dell'art. 733-bis c.p., le cui condotte sono assorbite dall'art. 452-bis c.p.
L. 21 aprile 2026, n. 75	Tutela dei prodotti alimentari	Ampliamento dell'art. 25-bis.1
D.lgs. 12 giugno 2026, n. 115	Prevenzione e repressione della tratta di esseri umani	Ampliamento delle forme di sfruttamento rilevanti ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p. e introduzione dell'art. 601.1 c.p., richiamati dall'art. 25-quinquies; in vigore dal 16 luglio 2026

Sul versante dell'ordinamento sportivo sono stati recepiti i seguenti interventi. Il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 133/A del 19 dicembre 2025, che ha sostituito ogni riferimento alla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche con il richiamo alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società

sportive professionistiche, istituita ai sensi dell'art. 13-bis del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36. Il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 131/A del 19 dicembre 2025, che ha modificato l'art. 32 del CGS e introdotto il rinvio all'art. 20-ter delle NOIF in materia di procedura di regolarizzazione. Sono stati altresì considerati il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 198/A del 27 aprile 2026, recante modifiche agli artt. 31, 32, 39, 96, 99, 100, 101, 103, 113, 114 e 117-bis delle N.O.I.F., entrate in vigore il 1° luglio 2026, nonché il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 235/A del 27 maggio 2026, recante termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2026/2027 per le società di Serie A, Serie B e Serie C.

Le fonti dell'ordinamento sportivo rilevanti per la presente edizione sono state verificate alla data della sua adozione, fermo il meccanismo di aggiornamento continuo disciplinato dalla sezione 16.

La verifica delle sopravvenienze normative e giurisprudenziali costituisce attività continuativa dell'Organismo di Vigilanza, disciplinata alla sezione 16.

3. LE LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto, i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia, che di concerto con i Ministeri competenti può formulare osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

La costruzione del Modello si è ispirata alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo approvate da Confindustria e successivamente aggiornate. La conformità alle Linee Guida non è stata assunta come parametro esclusivo del giudizio di idoneità, in coerenza con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato alla sezione 2.3: le indicazioni delle Linee Guida sono state adattate alla specifica realtà organizzativa della Società e integrate ove insufficienti a coprire i rischi propri dell'attività sportiva professionistica.

Le componenti del sistema di controllo preventivo indicate dalle Linee Guida per la prevenzione dei reati dolosi sono il codice etico, il sistema organizzativo, le procedure manuali e informatiche, i poteri autorizzativi e di firma, il sistema di controllo di gestione, la comunicazione al personale e la sua formazione. Per la prevenzione dei reati colposi le componenti sono il codice etico riferito ai reati considerati, la struttura organizzativa, la formazione e l'addestramento, la comunicazione e il coinvolgimento, la gestione operativa e il sistema di monitoraggio.

Il sistema di controllo è informato ai principi di verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; di separazione delle funzioni, per cui nessuno può gestire in autonomia l'intero ciclo di un processo; di documentazione dei controlli; di previsione di un

sistema disciplinare effettivo; di individuazione di un organismo di vigilanza dotato di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

4. LA SOCIETÀ: ASSETTO PROPRIETARIO, GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE

4.1. Attività e dati identificativi

La S.S. Audace Cerignola S.r.l. ha sede legale in Cerignola (FG), via Basilicata n. 4, ed è iscritta al Registro delle Imprese di Foggia con codice fiscale e partita IVA 03975380712 e numero REA FG-304199. La Società è stata costituita con atto del 12 giugno 2017 e ha capitale sociale di euro 10.000,00, interamente sottoscritto e versato.

La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive e delle attività a esse connesse e strumentali, e in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività calcistica. Rientrano nell'attività concretamente svolta la partecipazione alle competizioni organizzate dalla FIGC e dalla Lega Pro, la gestione del settore giovanile, l'organizzazione dell'evento sportivo in occasione delle gare interne, lo sfruttamento commerciale del marchio e dei segni distintivi del club, l'attività di sponsorizzazione e di merchandising e la gestione dei rapporti connessi al tesseramento e al trasferimento dei calciatori.

Il possesso di partecipazioni in altre società o enti aventi attività analoga o affine è regolato dalle norme e dalle direttive della FIGC.

4.2. Compagine sociale e mutamento del controllo

Con atto del 18 maggio 2026 si è perfezionato il trasferimento delle quote rappresentative dell'intero capitale sociale, con conseguente mutamento integrale della compagine sociale e dell'organo amministrativo. La compagine risultante è composta da cinque soci persone fisiche, tutti residenti nel comune di Cerignola; non sono presenti soci persone giuridiche, né soggetti esteri, né rapporti di controllo o di collegamento con altre società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

La Società non è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento. La titolarità effettiva è iscritta nella sezione autonoma del Registro delle Imprese.

Il mutamento del controllo non costituisce, ai fini del Modello, una mera variazione anagrafica. Esso incide su tre profili che il Modello disciplina espressamente: la provenienza e la tracciabilità delle risorse impiegate nell'acquisizione delle quote e nei versamenti successivi, rilevante ai fini dell'art. 25-octies del Decreto; la rideterminazione del perimetro dei soggetti in posizione apicale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto; la disciplina delle operazioni con parti correlate riconducibili alla nuova compagine. Tali profili sono trattati alla sezione 6.

L'acquisizione delle partecipazioni è soggetta agli obblighi di comunicazione e di deposito previsti dall'art. 20-bis delle NOIF, con i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria ivi stabiliti, e alla procedura di regolarizzazione di cui all'art. 20-ter delle NOIF. I relativi adempimenti e le evidenze del loro assolvimento sono oggetto del Protocollo 4 e del flusso informativo di cui alla sezione 11.

4.3. Sistema di amministrazione e controllo

La Società adotta il sistema di amministrazione e controllo tradizionale, articolato nell'Assemblea dei soci, nell'Amministratore Unico e nell'organo di controllo.

L'organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico, cui competono in via esclusiva tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in via esclusiva, salvo le materie riservate inderogabilmente alla competenza dei soci dallo statuto o dalla legge e la rappresentanza della Società, nonché la definizione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi dell'art. 2086, comma 2, del codice civile. All'Amministratore Unico compete l'adozione del Modello, la nomina dell'Organismo di Vigilanza e la definizione delle risorse a esso assegnate.

Le funzioni di controllo e di revisione legale dei conti sono affidate all'Organo di Controllo, iscritto nel registro dei revisori legali, nominato per la durata di tre esercizi.

4.4. Sistema dei poteri, deleghe e procure

La rappresentanza legale della Società è attribuita in via esclusiva all'Amministratore Unico. Alla data della presente edizione non risultano conferite procure con poteri di firma verso terzi, né deleghe di funzioni ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ne discende che il perimetro dei soggetti in posizione apicale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto risulta concentrato sull'organo amministrativo, e che le funzioni indicate nell'organigramma operano in assenza di poteri di spesa e di rappresentanza formalizzati. Ai fini del Modello, la circostanza rileva sotto due profili: la responsabilità per le decisioni assunte resta imputata all'organo amministrativo anche quando l'istruttoria sia condotta da altra funzione; l'esercizio in concreto di poteri di gestione da parte di soggetti privi di titolo formale comporta comunque la loro qualificazione come apicali, secondo il criterio di effettività enunciato alla sezione 2.1.

La Società costruisce il proprio sistema dei poteri secondo i seguenti principi:

- le funzioni che gestiscono risorse finanziarie o che assumono obbligazioni verso terzi sono munite di procura scritta, con indicazione dell'ambito, dei poteri conferiti e del limite di spesa;

- le soglie di autorizzazione della spesa sono determinate per iscritto e rese conoscibili, con individuazione delle operazioni riservate all'organo amministrativo e di quelle soggette a firma congiunta;
- in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'eventuale delega di funzioni è conferita nella forma e con i requisiti di cui all'art. 16 del d.lgs. 81/2008, con accettazione scritta del delegato, autonomia di spesa e adeguata pubblicità;
- la delega non esclude l'obbligo di vigilanza del delegante sul corretto espletamento delle funzioni trasferite;
- ogni conferimento, modifica o revoca di procure e deleghe è trasmesso all'Organismo di Vigilanza entro dieci giorni.

Il sistema delle deleghe e delle procure costituisce documento connesso al Modello ai sensi della sezione 5.4 e ne segue le modalità di aggiornamento.

4.5. Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della Società è descritta nell'organigramma aziendale, che costituisce documento connesso al Modello. Il Modello individua le funzioni per ruolo e non per nominativo: l'attribuzione nominativa dei ruoli risulta dall'organigramma vigente e dagli atti di conferimento dell'incarico, e il suo aggiornamento non comporta revisione del Modello.

Le aree in cui si articola la struttura organizzativa e le funzioni che vi operano sono le seguenti.

Area	Funzioni	Ambito di responsabilità
Direzione	Direttore Generale	Coordinamento generale delle attività della Società, in rapporto diretto con l'Amministratore Unico
Rapporti con l'Organismo	Referente per i rapporti con l'Organismo di Vigilanza	Raccordo organizzativo per la trasmissione dei flussi informativi e per le richieste dell'Organismo, secondo quanto previsto alla sezione 11.3
Amministrazione e finanza	Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo; Responsabile Amministrativo	Contabilità e bilancio, adempimenti fiscali e previdenziali, gestione dei flussi finanziari, adempimenti economico-finanziari di natura federale
Segreteria e rapporti federali	Segretario Generale, cui competono altresì i rapporti con la F.I.G.C. e con la Lega Pro e la funzione di Responsabile del gradimento ai sensi dell'art. 27 del CGS	Adempimenti federali di natura amministrativa, tesseramenti, calendario delle scadenze federali, applicazione dei provvedimenti di gradimento
Area tecnica e sportiva	Direttore Sportivo; Segretario Sportivo; Club Manager; Team Manager; Allenatore responsabile della prima squadra e staff tecnico; Responsabile scouting	Tesseramento e trasferimento dei calciatori, rapporti con agenti sportivi e intermediari, gestione della prima squadra e della logistica sportiva, osservazione e valutazione dei calciatori

Area	Funzioni	Ambito di responsabilità
Settore giovanile	Responsabile Settore giovanile; Segretario del Settore giovanile; allenatori e staff delle squadre giovanili; Responsabile Safeguarding	Attività delle squadre giovanili, tesseramento dei minori, rapporti con le famiglie e con le scuole calcio, tutela dei minori e contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni
Area sanitaria	Responsabile Sanitario; Medico Sociale; Medico del Settore Giovanile; fisioterapisti e operatori sanitari	Tutela della salute dei tesserati, idoneità sportiva, gestione dei farmaci e dei presidi sanitari, adempimenti in materia antidoping
Area commerciale e comunicazione	Responsabile Commerciale e Marketing; Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa; addetti alla biglietteria	Sponsorizzazioni, merchandising, biglietteria e abbonamenti, comunicazione istituzionale e gestione dei canali digitali
Evento sportivo e sicurezza	Delegato gestione evento; Vice delegato gestione evento; Responsabile stewards; Supporter Liaison Officer; Delegato per la sicurezza; Responsabile del Piano di Mantenimento delle Condizioni di Sicurezza	Organizzazione e gestione del giorno-gara, rapporti con Prefettura, Questura e Gruppo Operativo Sicurezza, relazioni con la tifoseria organizzata, mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto
Logistica	Magazzinieri della prima squadra e del settore giovanile; addetti agli impianti	Gestione del materiale sportivo, dei magazzini e delle strutture
Salute e sicurezza sul lavoro	Datore di lavoro; Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; Medico competente; Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; addetti al primo soccorso; addetti antincendio	Adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008 con riferimento a tutte le sedi, alle strutture di allenamento e allo stadio
Area legale e sistemi informativi	Responsabile Area Legale; Responsabile dei sistemi informativi; Responsabile della protezione dei dati. Ove nominati	Contrattualistica, contenzioso, giustizia sportiva, sicurezza informatica e protezione dei dati personali

La Società impiega personale con le seguenti tipologie contrattuali: lavoratori subordinati a tempo indeterminato; lavoratori subordinati a tempo determinato; tesserati con contratto federale; collaboratori e lavoratori sportivi; prestatori d'opera e consulenti esterni. La distinzione rileva ai fini dell'articolazione del sistema disciplinare di cui alla sezione 14.

Le funzioni indicate nella tabella che precede sono richiamate con la medesima denominazione nella Sezione Sportiva e nelle Parti Speciali. Ove una funzione non risulti attribuita nell'organigramma vigente, le relative attribuzioni si intendono esercitate dal Direttore Generale e, in difetto, dall'Amministratore Unico; la regolarizzazione interviene entro sessanta giorni dall'approvazione dell'organigramma e la circostanza è portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito dei flussi informativi di cui alla sezione 11.

Il cumulo di più funzioni in capo al medesimo soggetto è ammesso nei limiti in cui non determini coincidenza tra chi esegue e chi controlla la medesima attività. Ove il cumulo riguardi funzioni di controllo, la Società adotta i controlli compensativi di cui all'art. 2, comma 2, e ne dà evidenza all'Organismo di Vigilanza.

4.6. Sedi e impianti

L'attività della Società si svolge presso la sede legale e amministrativa, presso l'impianto sportivo utilizzato per le gare interne e presso ogni altra struttura successivamente destinata a competizioni, agli allenamenti e all'attività anche del settore giovanile. L'impianto sportivo per le gare interne è di proprietà dell'ente locale ed è utilizzato dalla Società in forza di titolo concessorio: la relativa gestione dei rapporti con l'ente concedente costituisce attività sensibile ai fini degli artt. 24 e 25 del Decreto ed è disciplinata nella corrispondente Parte Speciale.

5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

5.1. Metodologia di costruzione

La costruzione del Modello si è articolata nelle fasi di seguito descritte.

La prima fase ha avuto a oggetto l'esame del contesto organizzativo, condotto mediante analisi della documentazione societaria — visura camerale, statuto, atti relativi al trasferimento delle quote, organigramma, sistema delle deleghe e delle procure, bilanci, documentazione in materia di salute e sicurezza, procedure aziendali, documentazione federale — e mediante colloqui con i responsabili delle funzioni, in quanto titolari della conoscenza operativa dei processi di rispettiva competenza.

La seconda fase ha avuto a oggetto l'individuazione delle aree e dei processi nel cui ambito è configurabile il rischio di commissione dei reati presupposto, tenuto conto sia dei processi propri di qualsiasi ente commerciale sia di quelli specifici dell'attività sportiva professionistica.

La terza fase ha avuto a oggetto la definizione delle possibili modalità di commissione dei reati presupposto all'interno di ciascuna area a rischio, con individuazione delle condotte strumentali e degli indicatori di anomalia.

La quarta fase ha avuto a oggetto la rilevazione dei controlli esistenti, la valutazione del rischio residuo e l'individuazione degli ambiti di miglioramento, con conseguente definizione dei protocolli di prevenzione.

5.2. Proporzionalità e rischio accettabile

Il Modello è calibrato sulla dimensione della Società, sul numero degli addetti, sull'articolazione della struttura organizzativa e sul livello agonistico in cui essa opera. L'art. 6, comma 2, del Decreto richiede un modello idoneo in relazione all'estensione dei poteri

delegati e al rischio di commissione dei reati; l'art. 7, comma 5, dello Statuto della F.I.G.C. richiede a sua volta che il modello di prevenzione tenga conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca.

Ne discende un criterio che governa l'intero Modello: i presidi sono commisurati alle risorse organizzative effettivamente disponibili. Un apparato di adempimenti eccedente la capacità della struttura non accresce la protezione, ma ne determina la disapplicazione sistematica; e la disapplicazione in via di prassi di un protocollo formalmente vigente costituisce, essa stessa, indice di inidoneità del Modello. Il numero dei controlli non è pertanto parametro di adeguatezza: lo è la loro effettiva applicazione, documentata e verificabile.

Alla medesima esigenza risponde il concetto di rischio accettabile. Nella predisposizione del Modello occorre stabilire la soglia che consente di determinare quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da adottare, non essendo esigibile una prevenzione assoluta del rischio.

Con riferimento ai reati dolosi, e in particolare alle ipotesi contemplate dall'art. 6 del Decreto, il sistema preventivo è strutturato in modo che la commissione del reato richieda l'elusione intenzionale dei presidi adottati. Con riferimento ai reati colposi, la soglia di accettabilità è invece individuata nell'adozione e nell'effettiva attuazione di protocolli idonei a prevenire anche omissioni, inosservanze, errori prevedibili, carenze di vigilanza, formazione o manutenzione e deviazioni dalle procedure.

A tal fine i protocolli prevedono, secondo la natura del rischio, separazione delle funzioni o controlli compensativi, controlli incrociati, evidenza documentale delle autorizzazioni e verifiche successive da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La pertinenza di ciascuna famiglia di reati presupposto è stata accertata valutando la concreta configurabilità dell'interesse o del vantaggio della Società e l'effettiva esposizione al rischio. Le famiglie ritenute non pertinenti non sono state omesse: la valutazione di non pertinenza è motivata nella documentazione di analisi del rischio, che costituisce documento connesso al Modello, ed è sottoposta a verifica periodica da parte dell'Organismo di Vigilanza.

5.3. Struttura del Modello

Il Modello si compone di una Parte Generale, di una Sezione Sportiva e di una serie di Parti Speciali.

La Parte Generale illustra la disciplina della responsabilità amministrativa dell'ente, descrive l'assetto istituzionale e organizzativo della Società, definisce le componenti del sistema di controllo, disciplina l'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi, il sistema disciplinare, la formazione, il whistleblowing, il coordinamento con l'ordinamento sportivo e con gli altri sistemi di gestione, nonché le modalità di aggiornamento del Modello.

La Sezione Sportiva disciplina il coordinamento con l'ordinamento sportivo e la prevenzione degli illeciti disciplinari sportivi, e assolve al tempo stesso alla funzione di modello di prevenzione ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello Statuto della F.I.G.C. Essa è collocata al di fuori della numerazione a lettere ed è articolata in Capi con numerazione romana propria, secondo il riparto di materie di cui alla sezione 7.2.

Ciascuna Parte Speciale è dedicata a una famiglia di reati presupposto ritenuta pertinente e ne indica: le fattispecie richiamate; le attività sensibili; le funzioni esposte; i principi di comportamento; i protocolli di prevenzione differenziati per funzione; i flussi informativi specifici verso l'Organismo di Vigilanza; il richiamo al sistema disciplinare.

Le Parti Speciali sono contraddistinte da lettere esclusive, senza soluzioni di continuità e secondo l'ordine degli articoli del Decreto, così che la completezza della serie sia verificabile a vista:

Parte	Famiglia di reati	Riferimento normativo
A	Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione	Artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001
B	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Art. 24-bis d.lgs. 231/2001
C	Delitti di criminalità organizzata	Art. 24-ter d.lgs. 231/2001
D	Reati societari e corruzione tra privati	Art. 25-ter d.lgs. 231/2001
E	Delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita di manodopera	Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001
F	Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 25-septies d.lgs. 231/2001
G	Ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita e autoriciclaggio	Art. 25-octies d.lgs. 231/2001
H	Strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Art. 25-octies.1 d.lgs. 231/2001
I	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-novies d.lgs. 231/2001
J	Induzione a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25-decies d.lgs. 231/2001
K	Reati ambientali	Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001
L	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001
M	Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa	Art. 25-quaterdecies d.lgs. 231/2001
N	Reati tributari	Art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001

La Parte Speciale A è articolata in due sezioni interne autonome, dedicate rispettivamente alle fattispecie dell'art. 24 e a quelle dell'art. 25 del Decreto, ciascuna con protocolli propri. La trattazione congiunta è giustificata dall'identità delle controparti e dalla sovrapposizione dei processi sensibili, e non comporta attenuazione del grado di specificità richiesto dalla giurisprudenza richiamata alla sezione 2.3.

Le famiglie di reati presupposto che, all'esito della valutazione di cui alla sezione 5.2, presentano rilevanza residuale non danno luogo a Parte Speciale autonoma. Esse sono presidiate dai principi generali di controllo di cui alla sezione 5.4, dai protocolli funzionali richiamati e da un flusso informativo all'Organismo di Vigilanza attivato al verificarsi dell'evento indicato. Alla medesima disciplina sono ricondotti i regimi che non costituiscono famiglie autonome di reati presupposto ma operano quali norme di estensione o quali circostanze aggravanti.

Voce	Natura	Presidio
Art. 25-bis — falsità in monete, valori di bollo e segni di riconoscimento	Famiglia a rilevanza residuale	Qualificazione dei fornitori di articoli recanti segni distintivi; protocollo di gestione degli incassi in contante. Flusso ad evento in caso di contestazione o sequestro
Art. 25-bis.1 — delitti contro l'industria e il commercio	Famiglia a rilevanza residuale	Qualificazione dei fornitori; clausole contrattuali agli affidatari della somministrazione e della vendita. Flusso ad evento in caso di contestazione sulla conformità dei prodotti
Art. 25-octies.2 — violazione delle misure restrittive dell'Unione europea	Famiglia a rilevanza residuale	Verifica sulle liste dei soggetti designati e sulla titolarità effettiva delle controparti, nel protocollo di qualificazione di cui alla Parte Speciale G. Flusso ad evento per ogni operazione con controparte estera
Art. 25-terdecies — razzismo e xenofobia	Famiglia a rilevanza residuale, in ragione del rinvio limitato al comma 3 dell'art. 604-bis c.p.	Capo V della Sezione Sportiva; autorizzazione del materiale coreografico; protocollo della comunicazione; Politica antidiscriminazione. Flusso ad evento
Art. 10 L. 16 marzo 2006, n. 146 — reati transnazionali	Regime di estensione condizionato dalla transnazionalità	Clausola uniforme nelle Parti Speciali C, G, J e L. Flusso ad evento per ogni operazione con controparte estera
Art. 26 del Decreto — delitti tentati	Norma di estensione	Clausola uniforme in tutte le Parti Speciali
Art. 61 c.p. — aggravante per l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale	Circostanza aggravante comune	Presidi nelle Parti Speciali B, D e I; validazione umana dei dati economico-finanziari trasmessi agli organi federali

Le famiglie di reati presupposto ritenute non pertinenti non danno luogo né a Parte Speciale né a presidio residuale. La valutazione di non pertinenza è motivata per singola famiglia nella

documentazione di analisi del rischio ed è sottoposta a riesame periodico dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto alla sezione 16.

La Parte Speciale M, relativa alla frode in competizioni sportive, rinvia ai protocolli della Sezione Sportiva e non li riproduce: i protocolli in materia di integrità delle competizioni, di divieto di scommesse e di gestione dell'evento sportivo vivono in un'unica sede, così che il loro aggiornamento non generi difformità fra documenti.

La Parte Generale e le Parti Speciali costituiscono un corpo unitario: le prescrizioni della Parte Generale si applicano a tutte le attività sensibili, anche quando non espressamente richiamate nella Parte Speciale di riferimento.

5.4. Principi generali di controllo

A tutte le attività sensibili si applicano i seguenti principi generali di controllo.

Principio 1 — Trasparenza

1. Ogni operazione, transazione o azione deve essere giustificabile, verificabile, coerente e congruente rispetto alle finalità dell'attività sociale.
2. Le operazioni prive di causale identificabile, quelle regolate con modalità anomale rispetto alla prassi e quelle effettuate con controparti prive di adeguata qualificazione costituiscono indicatori di anomalia e sono segnalate all'Organismo di Vigilanza.

Principio 2 — Separazione delle funzioni

1. Nessun soggetto può gestire in autonomia l'intero ciclo di un processo sensibile. Le fasi di proposta, autorizzazione, esecuzione, registrazione e controllo sono attribuite a soggetti distinti.
2. Ove la dimensione organizzativa non consenta la piena separazione delle funzioni, la Società adotta controlli compensativi consistenti nella doppia firma, nella verifica successiva da parte di funzione diversa da quella che ha operato e nella rendicontazione periodica all'Organismo di Vigilanza. L'adozione di controlli compensativi e le ragioni che la giustificano sono documentate.

Principio 3 — Poteri autorizzativi e di firma

1. I poteri autorizzativi e di firma sono definiti in modo coerente con le responsabilità organizzative assegnate e con soglie quantitative espresse.
2. Il sistema delle deleghe e delle procure è formalizzato per iscritto, reso conoscibile all'interno della Società e trasmesso all'Organismo di Vigilanza a ogni variazione.
3. Non sono ammesse deleghe prive di indicazione dell'ambito, dei poteri conferiti e del limite di spesa, né deleghe conferite a soggetti privi dei requisiti di professionalità e di autonomia di spesa necessari al loro esercizio.

Principio 4 — Tracciabilità e documentabilità

1. Ogni operazione, nonché la relativa attività di verifica e di controllo, deve risultare da evidenza documentale conservata secondo criteri che ne consentano la reperibilità e ne garantiscano l'integrità.
2. Le movimentazioni finanziarie avvengono esclusivamente mediante strumenti tracciabili, salvo le eccezioni espressamente previste dai protocolli e nei limiti quantitativi ivi indicati.

Principio 5 — Adeguatezza delle norme interne

1. L'insieme delle norme interne deve essere coerente con l'operatività svolta e con il livello di complessità organizzativa, e tale da garantire i controlli necessari a prevenire la commissione dei reati presupposto.
2. Ove la Società disponga di procedure aziendali coerenti con le finalità del Modello, i protocolli di prevenzione le richiamano per denominazione e revisione e ne integrano i soli aspetti mancanti nella prospettiva del Decreto, senza duplicarne il contenuto.

5.5. Gestione delle risorse finanziarie

L'art. 6, comma 2, lett. c), del d.lgs. 231/2001 annovera fra le esigenze cui il Modello deve rispondere l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati.

La presente sezione detta le regole generali applicabili a ogni movimentazione finanziaria. Le regole riferite ai flussi connessi al mutamento del controllo societario sono contenute nella sezione 6; quelle riferite alle singole aree a rischio sono contenute nelle Parti Speciali, che richiamano il presente protocollo senza duplicarlo.

Protocollo 1 — Gestione delle risorse finanziarie

1. Ogni pagamento e ogni utilizzo di risorse finanziarie sono effettuate dall'Amministratore Unico, ovvero da delegato munito di apposita delega scritta.
2. I pagamenti sono eseguiti mediante strumenti tracciabili. L'utilizzo di denaro contante è ammesso nei soli casi previsti dalle procedure aziendali, entro i limiti quantitativi ivi indicati e con rendicontazione documentata.
3. Non sono ammessi pagamenti a soggetto diverso dalla controparte contrattuale, pagamenti su conti accesi in Stati diversi da quello di residenza o di stabilimento della controparte, né pagamenti privi di corrispondenza con la prestazione ricevuta.
4. I compensi ai tesserati, agli agenti sportivi e agli intermediari sono corrisposti esclusivamente in esecuzione di contratti depositati secondo le norme federali e per gli importi ivi indicati.

5. Le operazioni che presentino caratteri di anomalia rispetto alla prassi, quanto a causale, controparte, importo o modalità di regolamento, sono segnalate dalla funzione che le rileva al Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo e all'Organismo di Vigilanza.

6. Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo trasmette all'Organismo di Vigilanza, con la periodicità di cui alla sezione 11, il prospetto dei movimenti finanziari rilevanti e delle eventuali anomalie riscontrate.

7. Gli incassi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso, ove la relativa gestione sia affidata a terzi, sono riconciliati con la rendicontazione del gestore prima di ogni riversamento. Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo conserva evidenza della riconciliazione e ne segnala all'Organismo di Vigilanza le eventuali difformità.

5.6. Composizione del Modello e documenti connessi

Costituiscono il Modello di organizzazione, gestione e controllo:

- la presente Parte Generale;
- la Sezione Sportiva del Modello, edizione agosto 2026, che assolve altresì alla funzione di modello di prevenzione ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello Statuto della F.I.G.C.;
- le Parti Speciali di cui alla sezione 5.3;
- il Codice Etico del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- il sistema disciplinare di cui alla sezione 14 e il piano dei flussi informativi di cui alla sezione 11, contenuti nella presente Parte Generale.

Si coordinano con il Modello e ne integrano i presidi, ciascuno secondo la propria fonte, finalità e disciplina, i seguenti documenti:

- il Codice di Comportamento e di Gradimento del Tifoso, edizione agosto 2026, adottato ai sensi dell'art. 27 del CGS;
- il Regolamento d'uso dello Stadio Comunale «Domenico Monterisi», edizione agosto 2026;
- il modello organizzativo e di controllo in materia di tutela dei minori e di contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni, e il relativo codice di condotta;
- il Protocollo whistleblowing adottato ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Costituiscono documentazione aziendale di riferimento, richiamata dal Modello e conservata a cura delle funzioni competenti:

- l'organigramma aziendale e i mansionari;
- il sistema delle deleghe e delle procure;
- la documentazione di analisi e valutazione del rischio, comprensiva della motivazione di esclusione delle famiglie di reato non pertinenti;
- le procedure aziendali richiamate nei protocolli di prevenzione;
- il documento di valutazione dei rischi e la documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per quanto di rilievo ai fini del coordinamento di cui alla sezione 15.

L'inosservanza dei documenti di cui al primo e al secondo elenco produce le conseguenze previste dal sistema disciplinare di cui alla sezione 14 nei limiti applicabili alla categoria del destinatario e secondo la disciplina propria di ciascun presidio. Restano ferme, in particolare, le specifiche disposizioni della Politica Safeguarding relative ai tesserati minori e la disciplina speciale delle segnalazioni prevista dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

6. ASSETTO PROPRIETARIO E MUTAMENTO DEL CONTROLLO

Il mutamento del controllo societario costituisce area sensibile autonoma e trasversale, in quanto rileva simultaneamente ai fini dei reati di ricettazione e riciclaggio, dei reati societari, dei reati tributari e degli adempimenti federali in materia di acquisizione di partecipazioni. Per tale ragione i relativi protocolli sono collocati nella presente sezione e non ripartiti fra le Parti Speciali, che li richiamano senza duplicarli.

6.1. Profili di rischio

L'acquisizione delle quote di una società sportiva professionistica e i successivi apporti finanziari dei soci espongono la Società a tre ordini di rischio.

Il primo attiene alla provenienza delle risorse impiegate. L'impiego in attività economiche di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto integra le fattispecie di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, richiamate dall'art. 25-octies del Decreto. Il rischio non riguarda la sola operazione di acquisizione, ma anche i versamenti in conto capitale, i finanziamenti soci e ogni altro apporto successivo.

Il secondo attiene alla rappresentazione contabile delle operazioni. L'apporto dei soci, il suo trattamento in bilancio e la sua qualificazione come finanziamento o come versamento in conto

capitale incidono sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e rilevano ai fini dell'art. 25-ter del Decreto, oltre che ai fini dei criteri economico-finanziari richiesti per il rilascio della licenza nazionale.

Il terzo attiene alle operazioni con parti correlate. I rapporti economici tra la Società e i soci, ovvero soggetti a essi riconducibili, comportano il rischio che le condizioni praticate non corrispondano a valori di mercato, con conseguente rilievo sia ai fini dei reati societari e tributari, sia ai fini della valutazione degli organi federali.

6.2. Protocolli

Protocollo 2 — Tracciabilità degli apporti dei soci

1. Ogni apporto finanziario proveniente dai soci, a qualsiasi titolo effettuato, è eseguito esclusivamente mediante bonifico bancario proveniente da conto corrente intestato al socio conferente.
2. Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo acquisisce e conserva, per ciascun apporto, la contabile bancaria, la delibera o la determinazione che ne costituisce titolo e la dichiarazione del socio conferente circa la provenienza delle risorse.
3. Non sono ammessi apporti in contanti, apporti provenienti da conti intestati a soggetti diversi dal socio conferente e apporti privi di titolo formalizzato.
4. Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo trasmette all'Organismo di Vigilanza, entro quindici giorni dall'operazione, l'informativa relativa a ogni apporto di importo superiore a euro 25.000,00 e, in ogni caso, l'informativa cumulativa trimestrale degli apporti ricevuti.

Protocollo 3 — Operazioni con parti correlate

1. Costituiscono operazioni con parti correlate, ai fini del Modello, i rapporti economici tra la Società e i soci, i loro familiari entro il secondo grado, nonché le società o gli enti nei quali i soci o i loro familiari detengano partecipazioni rilevanti o ricoprano cariche gestorie.
2. Le operazioni con parti correlate sono preventivamente autorizzate dall'Amministratore Unico e sono documentate mediante contratto scritto contenente l'indicazione del corrispettivo.
3. Per le operazioni di importo superiore a euro 20.000,00 su base annua è acquisita evidenza della congruità delle condizioni praticate rispetto ai valori di mercato, mediante comparazione con almeno due offerte di operatori terzi. Ove la prestazione non sia comparabile, la congruità è motivata per iscritto dall'Amministratore Unico.
4. L'elenco delle operazioni con parti correlate in essere è trasmesso all'Organismo di Vigilanza con cadenza semestrale e in ogni caso in occasione della predisposizione del progetto di bilancio.

5. Il socio che sia parte, direttamente o indirettamente, dell'operazione si astiene da ogni fase istruttoria, valutativa e autorizzativa della medesima.
6. I contratti di sponsorizzazione, di pubblicità e di fornitura di servizi conclusi con parti correlate sono documentati mediante indicazione analitica delle prestazioni promozionali dovute e dei criteri di determinazione del corrispettivo. La congruità del corrispettivo è verificata per confronto con i contratti di sponsorizzazione in essere con soggetti terzi di analoga collocazione e visibilità ovvero, in mancanza, sulla base di parametri oggettivi documentati. L'effettiva esecuzione delle prestazioni promozionali è attestata per iscritto dal Responsabile Commerciale e Marketing al termine di ciascuna stagione sportiva.
7. Non è consentito qualificare come corrispettivo di prestazioni commerciali un apporto che, per entità o per modalità di determinazione, non trovi corrispondenza nel valore delle prestazioni rese. In tal caso si applica il Protocollo 2.

Protocollo 4 — Requisiti soggettivi e adempimenti federali

1. La Società verifica e mantiene aggiornata l'evidenza del possesso, in capo ai soci e ai titolari di cariche sociali, dei requisiti di onorabilità richiesti dalle norme federali e dalla disciplina applicabile alle società sportive professionistiche.
2. Ogni mutamento della compagine sociale, della titolarità effettiva e delle cariche sociali è comunicato agli organi federali competenti nei termini prescritti, a cura del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, che ne trasmette evidenza all'Organismo di Vigilanza.
3. Le comunicazioni ricevute dalla Commissione istituita ai sensi dell'art. 13-bis del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e dagli altri organi federali di controllo economico-finanziario sono trasmesse all'Organismo di Vigilanza entro dieci giorni dalla ricezione.
4. Gli obblighi di comunicazione e di deposito previsti dall'art. 20-bis delle NOIF in occasione di acquisizioni o cessioni di partecipazioni sono assolti nei termini ivi stabiliti. Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo conserva evidenza della data di deposito e dei riscontri ricevuti, e ne trasmette copia all'Organismo di Vigilanza.

7. COORDINAMENTO CON L'ORDINAMENTO SPORTIVO

Il Modello non esaurisce la propria funzione nella prevenzione dei reati presupposto. Per una società di calcio professionistico esso costituisce anche lo strumento mediante il quale la Società organizza la prevenzione degli illeciti dell'ordinamento sportivo e presidia i propri obblighi verso la Federazione e la Lega.

7.1. Distinzione dei due piani di responsabilità

La responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del Decreto e la responsabilità della società dinanzi agli organi di giustizia sportiva sono autonome quanto a fonte, presupposti, criteri di imputazione, procedimento e conseguenze sanzionatorie. Esse non si sovrappongono e non si escludono a vicenda: un medesimo fatto può integrare un reato presupposto e un illecito disciplinare sportivo, ovvero l'uno soltanto.

La differenza strutturale attiene al criterio di imputazione. Ai sensi del Decreto la responsabilità dell'ente presuppone la colpa di organizzazione, e il modello idoneo ed efficacemente attuato ne esclude la configurabilità. Nell'ordinamento sportivo la società risponde anche del fatto altrui secondo i criteri dell'art. 6 del CGS, senza che sia richiesto l'accertamento di una condotta colposa propria; l'art. 7 del CGS attribuisce all'adozione, all'idoneità, all'efficacia e all'effettivo funzionamento del modello di prevenzione di cui all'art. 7, comma 5, dello Statuto F.I.G.C. rilievo di elemento che il giudice valuta al fine di escludere o attenuare la responsabilità.

Ne discende una conseguenza operativa che il Modello assume come principio: l'efficacia esimente o attenuante in sede sportiva dipende dal funzionamento effettivo del sistema, e in particolare dalla continuità dell'attività dell'Organismo, dalla regolarità dei flussi informativi e dalla formazione documentata delle evidenze prima del fatto. La prova dell'attuazione del Modello si costituisce nel tempo ordinario dell'attività e non è ricostruibile a posteriori.

7.2. La Sezione Sportiva del Modello

La disciplina di dettaglio del coordinamento con l'ordinamento sportivo è contenuta nella Sezione Sportiva del Modello, che costituisce al tempo stesso il modello di prevenzione di cui all'art. 7, comma 5, dello Statuto F.I.G.C. La Sezione Sportiva è collocata al di fuori della numerazione a lettere riservata alle Parti Speciali dedicate alle famiglie di reati presupposto ed è articolata in Capi con numerazione romana propria.

Il riparto delle materie fra la Parte Generale e la Sezione Sportiva è il seguente.

Materia	Sede della disciplina	Regola di coordinamento
Integrità delle competizioni, illecito sportivo e obbligo di denuncia, divieto di scommesse, giorno-gara e condotta dei sostenitori, comportamenti discriminatori, dichiarazioni pubbliche, violazioni gestionali ed economiche, tesseramento e agenti sportivi	Sezione Sportiva	La Parte Speciale relativa all'art. 25-quaterdecies del Decreto vi rinvia e non ne riproduce i protocolli
Sistema disciplinare	Parte Generale, sezione 14	La Sezione Sportiva vi rinvia
Organismo di Vigilanza: requisiti, cause di ineleggibilità e	Parte Generale, sezione 9	La Sezione Sportiva disciplina i soli poteri esercitati sul fronte sportivo

Materia	Sede della disciplina	Regola di coordinamento
decadenza, durata, revoca, funzionamento		
Segnalazioni e tutela del segnalante	Parte Generale, sezione 13	La Sezione Sportiva vi rinvia
Flussi informativi	Entrambe	La tabella della Sezione Sportiva si aggiunge a quella della sezione 11 e non la sostituisce
Formazione	Entrambe	Il piano annuale è disciplinato alla sezione 12; i moduli di contenuto sportivo sono elencati nella Sezione Sportiva
Tutela dei minori	Modello organizzativo e di controllo safeguarding	La Sezione Sportiva e la Parte Speciale relativa all'art. 25-quinquies vi rinviando senza duplicarne le procedure

In caso di apparente divergenza fra la Parte Generale e la Sezione Sportiva prevale la disposizione della Parte Generale, salvo che la Sezione rechi disciplina di maggior dettaglio compatibile con quella.

7.3. Fonti dell'ordinamento sportivo richiamate

Il Modello si coordina con le seguenti fonti, la cui osservanza costituisce obbligo per la Società e per i tesserati:

- lo Statuto della F.I.G.C., e in particolare l'art. 7, comma 5, in materia di modelli di prevenzione;
- il Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., con particolare riguardo agli artt. 4, 6 e 7 in materia di doveri di lealtà e correttezza e di responsabilità della società, agli artt. 25, 26, 28 e 29 in materia di comportamenti dei sostenitori e relative esimenti e attenuanti, all'art. 27 in materia di codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso, all'art. 30 in materia di illecito sportivo e obbligo di denuncia e agli artt. 31 e 32 in materia di violazioni gestionali ed economiche;
- le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., con particolare riguardo agli artt. 20-bis e 20-ter in materia di acquisizioni e cessioni di partecipazioni e alla disciplina del tesseramento, dei trasferimenti e dei requisiti di ammissione ai campionati;
- il Codice di Autoregolamentazione della Lega Italiana Calcio Professionistico;
- il Sistema delle Licenze Nazionali, per i criteri legali, economico-finanziari, infrastrutturali e sportivo-organizzativi;
- la disciplina degli agenti sportivi, di fonte statale e federale;

- la normativa in materia di tutela dei minori, di contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni e di tutela sanitaria dell'attività sportiva;
- le disposizioni in materia di ordine e sicurezza degli impianti sportivi e di gestione dell'evento.

7.4. Trasmissione agli organi di giustizia sportiva

La Società trasmette agli organi di giustizia sportiva competenti, nei termini e con le modalità da questi indicati, il Modello e i documenti connessi, unitamente all'indicazione delle misure suscettibili di valutazione ai fini dell'esclusione o dell'attenuazione della responsabilità nelle materie di rispettiva competenza e allo stralcio delle disposizioni rilevanti, con indicazione del documento di origine di ciascuna.

La trasmissione ha per oggetto le componenti del Modello e i documenti attuativi rilevanti per le materie di competenza dell'organo richiedente, unitamente allo stralcio delle disposizioni invocate. La documentazione aziendale di riferimento è conservata presso la sede della Società ed è esibita su richiesta.

La trasmissione è curata dal Segretario Generale, quale responsabile dei rapporti con la F.I.G.C. e con la Lega Pro, che ne conserva evidenza indicante data, destinatario e contenuto dell'invio, e ne trasmette copia all'Organismo di Vigilanza.

Ove sia richiesta la comunicazione delle misure adottate in occasione della singola gara, la relativa scheda è predisposta dal Delegato gestione evento, trasmessa dal Segretario Generale prima della gara cui si riferisce e conservata unitamente alla documentazione del giorno-gara. L'anteriorità della trasmissione rispetto alla gara costituisce requisito di efficacia dell'adempimento.

Le evidenze formate ai sensi della presente sezione sono conservate in modo da risultare accessibili alla Società indipendentemente dalla permanenza in carica del soggetto che ha curato l'invio.

8. CODICE ETICO

Il Codice Etico del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società enuncia i valori e i principi di comportamento cui la Società conforma la propria attività e costituisce parte integrante del Modello.

Il Codice Etico e il Modello operano su piani complementari: il primo enuncia i principi generali di condotta, il secondo li traduce in protocolli operativi riferiti alle attività sensibili e ne presidia l'osservanza mediante il sistema disciplinare e l'attività dell'Organismo di Vigilanza. La violazione dei principi del Codice Etico costituisce violazione del Modello ed è sanzionata ai sensi della sezione 14.

Il Codice Etico, che va tenuto distinto dal Codice di Comportamento e di Gradimento del Tifoso adottato ai sensi dell'art. 27 del CGS, è portato a conoscenza di tutti i Destinatari con le modalità di cui alla sezione 12 ed è richiamato nei contratti stipulati con i tesserati, con i collaboratori, con i fornitori, con gli agenti sportivi e con gli sponsor mediante clausola che ne impone l'osservanza e che prevede la risoluzione del rapporto in caso di violazione.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente l'adeguatezza del Codice Etico rispetto all'evoluzione dell'attività sociale e del quadro normativo, e ne propone all'Amministratore Unico l'aggiornamento ove necessario.

9. ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1. Requisiti

L'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto subordina l'efficacia esimente del Modello all'affidamento del compito di vigilare sul suo funzionamento e sulla sua osservanza, e di curarne l'aggiornamento, a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'art. 7, comma 5, lett. d), dello Statuto della F.I.G.C. richiede a sua volta la nomina di un organismo di garanzia, cui è affidata la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello di prevenzione e la cura del suo aggiornamento.

La Società attribuisce le due funzioni a un unico organo. L'atto di nomina conferisce espressamente la duplice veste, di Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto e di organismo di garanzia ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. d), dello Statuto della F.I.G.C. La duplice veste è enunciata nell'atto di nomina in modo espresso e distinto per ciascuna fonte.

L'Organismo di Vigilanza deve possedere i requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

L'autonomia e l'indipendenza richiedono che l'Organismo non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono oggetto del suo controllo e non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo amministrativo. A tal fine l'Organismo è collocato in posizione di riporto diretto all'Amministratore Unico, è privo di compiti operativi e dispone di autonomi poteri di spesa. Il requisito è valutato in concreto e non sulla sola base della collocazione formale nell'organigramma.

La professionalità richiede che l'Organismo disponga, nel suo complesso, delle competenze tecniche necessarie all'esercizio della funzione, e in particolare di competenze giuridiche in materia di responsabilità amministrativa degli enti e di diritto penale d'impresa, di competenze

in materia di analisi e valutazione dei rischi e di tecniche di controllo, nonché di conoscenza dell'ordinamento sportivo.

La continuità d'azione richiede che l'Organismo svolga in modo continuativo l'attività di vigilanza, secondo un piano annuale predeterminato, e che disponga con regolarità dei flussi informativi necessari. La Società riconosce che la continuità d'azione dipende in misura determinante dal proprio adempimento agli obblighi informativi e di collaborazione, e assume tale adempimento come obbligo organizzativo presidiato dal sistema disciplinare.

9.2. Composizione

L'Organismo è organo collegiale, in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione, composto da non meno di due membri esterni alla Società, in possesso di specifica competenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Fra i componenti è designato il Presidente.

Il numero dei componenti, la durata dell'incarico, il compenso e l'individuazione del Presidente sono stabiliti nell'atto di nomina.

La composizione collegiale e la presenza di almeno due componenti esterni alla Società sono state prescelte in quanto idonee, con riferimento alla concreta realtà organizzativa della Società, a rafforzare i requisiti di autonomia e indipendenza, ad assicurare la pluralità delle competenze e la collegialità delle valutazioni di maggiore rilievo.

Non può essere nominato componente dell'Organismo, e decade dall'incarico, chi rivesta all'interno della Società un ruolo operativo o di presidio di processi sottoposti alla vigilanza dell'Organismo medesimo. L'incompatibilità è strutturale e va rimossa prima dell'entrata in vigore del Modello.

9.3. Cause di ineleggibilità e di decadenza

Costituiscono cause di ineleggibilità e di decadenza:

- l'interdizione, l'inabilitazione, la liquidazione giudiziale, ovvero la condanna, anche non definitiva, per uno dei reati presupposto richiamati dal Decreto o a pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- l'applicazione, anche non definitiva, di sanzioni disciplinari sportive per illecito sportivo o per violazione del divieto di scommesse;
- l'esistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con i soci, con l'Amministratore Unico o con l'Organo di Controllo;
- l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale con la Società, diversi da quelli inerenti all'incarico, tali da comprometterne l'indipendenza;

- la titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni nella Società;
- lo svolgimento di funzioni operative o di gestione all'interno della Società.

Il componente che riscontri il sopravvenire di una causa di decadenza ne informa immediatamente per iscritto l'Amministratore Unico e gli altri componenti dell'Organismo. Ciascun componente rilascia all'atto della nomina, e successivamente con cadenza annuale, dichiarazione attestante l'assenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza.

9.4. Durata, cessazione e revoca

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata indicata nell'atto di nomina e l'incarico è rinnovabile. La cessazione dall'incarico si verifica per scadenza del termine, per rinuncia, per sopravvenienza di una causa di decadenza o per revoca.

La revoca può essere disposta esclusivamente per giusta causa, con determinazione dell'Amministratore Unico assunta previo parere dell'Organo di Controllo. Costituiscono giusta causa di revoca, a titolo esemplificativo, la grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico, la violazione degli obblighi di riservatezza, l'omessa o insufficiente vigilanza risultante da procedimento a carico della Società, il sopravvenire di una causa di decadenza non tempestivamente comunicata.

Non costituiscono giusta causa di revoca il dissenso rispetto alle valutazioni dell'organo amministrativo, la formulazione di rilievi o di segnalazioni critiche, né la richiesta di documentazione o di informazioni.

Il componente cessato per scadenza del termine o per rinuncia resta in carica, in regime di prorogatio, fino alla sua sostituzione e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla cessazione. L'Amministratore Unico provvede alla sostituzione entro il medesimo termine. Decorso inutilmente tale termine, il componente cessa definitivamente dalla carica.

Ove, per effetto della cessazione di uno o più componenti, la composizione dell'Organismo si riduca a un solo componente, l'Organismo continua a operare in via provvisoria limitatamente agli atti indifferibili e alla ricezione dei flussi informativi e riacquista la pienezza delle proprie funzioni con la reintegrazione della collegialità.

La cessazione, da qualunque causa determinata, e la revoca operano unitariamente rispetto a entrambe le vesti di cui alla sezione 9.1: non è ammessa la cessazione dall'una con permanenza nell'altra.

Il mutamento della compagine sociale e la sostituzione dell'organo amministrativo non costituiscono causa di cessazione dell'incarico dell'Organismo.

9.5. Funzioni, compiti e poteri

All'Organismo di Vigilanza competono le seguenti funzioni:

- vigilare sull’effettiva applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati presupposto considerate;
- verificare l’efficacia del Modello e la sua concreta capacità di prevenire la commissione dei reati;
- individuare e proporre all’Amministratore Unico gli aggiornamenti e le modifiche del Modello resi necessari dall’evoluzione normativa e giurisprudenziale, dalle modifiche organizzative e dagli esiti dell’attività di vigilanza;
- verificare che le proposte di aggiornamento formulate siano state effettivamente recepite.

Nell’ambito di tali funzioni, all’Organismo competono in particolare i seguenti compiti:

- predisporre e approvare il piano annuale di vigilanza, che è atto di competenza esclusiva dell’Organismo e del quale l’organo amministrativo prende atto;
- effettuare verifiche e ispezioni, anche a campione, sulle attività sensibili, secondo il piano annuale e ogniqualvolta lo ritenga necessario;
- verificare periodicamente l’adeguatezza della mappatura delle aree a rischio reato e dei presidi di controllo, e la loro rispondenza all’organizzazione effettivamente in essere;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni ricevute, e aggiornare l’elenco delle informazioni la cui trasmissione è obbligatoria;
- condurre le indagini interne relative a presunte violazioni del Modello;
- gestire le segnalazioni pervenute attraverso il canale interno di cui alla sezione 13, ove tale funzione gli sia affidata;
- verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle attività formative;
- riferire all’Amministratore Unico e all’Organo di Controllo secondo quanto previsto alla sezione 11;
- redigere la relazione annuale sull’attività svolta e sulla valutazione di adeguatezza ed effettività del Modello;
- esercitare, quale organismo di garanzia, le funzioni di vigilanza sul modello di prevenzione di cui all’art. 7, comma 5, dello Statuto della F.I.G.C., secondo quanto disposto dalla Sezione Sportiva.

Per l’esercizio delle proprie funzioni, all’Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti poteri:

- accedere senza limitazioni e senza necessità di autorizzazione preventiva a ogni documento, atto, registro, archivio, anche informatico, e dato della Società, ivi compresi i contratti stipulati con terzi, la documentazione contabile e la documentazione federale;
- richiedere informazioni e chiarimenti a qualsiasi Destinatario, che è tenuto a fornirli con completezza e tempestività;

- accedere ai locali e agli impianti utilizzati dalla Società, anche in occasione delle gare;
- convocare l'Amministratore Unico, l'Organo di Controllo e i responsabili delle funzioni;
- avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza, di consulenti esterni per l'esecuzione di specifiche attività tecniche;
- disporre autonomamente delle risorse finanziarie assegnate, nei limiti del budget deliberato, e superare tale limite in caso di urgenza, con obbligo di informativa successiva all'Amministratore Unico.

9.6. Risorse

L'Amministratore Unico assegna all'Organismo di Vigilanza, con determinazione annuale, le risorse finanziarie necessarie all'espletamento dei compiti attribuiti, tenuto conto del piano annuale di vigilanza. L'assegnazione di risorse manifestamente inadeguate rispetto al piano costituisce circostanza che l'Organismo segnala per iscritto all'Amministratore Unico e all'Organo di Controllo e di cui dà atto nella relazione annuale.

La Società mette a disposizione dell'Organismo un indirizzo di posta elettronica dedicato, accessibile ai soli componenti, e uno spazio riservato per la conservazione della documentazione dell'Organismo, ivi compreso il fascicolo delle segnalazioni.

9.7. Regolamento e autoregolamentazione

L'Organismo di Vigilanza disciplina il proprio funzionamento mediante un regolamento interno, approvato all'atto dell'insediamento e trasmesso all'Amministratore Unico, che disciplina in particolare: la periodicità e le modalità di convocazione delle riunioni; il quorum costitutivo e deliberativo; le modalità di verbalizzazione; le eventuali deleghe ai singoli componenti; la conservazione della documentazione; le modalità di gestione dei flussi informativi in entrata e in uscita; le modalità di gestione delle segnalazioni.

L'attività dell'Organismo è integralmente verbalizzata. Ciascun verbale dà atto, distintamente, di ciò di cui l'Organismo prende atto e di ciò che delibera, e indica per ogni azione richiesta il destinatario per ruolo e il termine assegnato.

9.8. Presidi di autonomia in caso di partecipazione alla redazione del Modello

Ove un componente dell'Organismo abbia partecipato, in qualità di professionista incaricato dalla Società, alla redazione o alla revisione di una parte del Modello, si applicano i presidi che seguono, diretti a garantire che la valutazione di adeguatezza non sia rimessa a chi ha redatto la parte valutata. I presidi sono formulati in ragione dell'oggetto della valutazione e non della persona del componente, e conservano efficacia al mutare della composizione dell'Organismo.

Presidi di autonomia

1. Il componente che abbia partecipato, quale professionista incaricato dalla Società, alla redazione o revisione del Modello dichiara tale circostanza e si astiene dalle deliberazioni aventi specificamente a oggetto la valutazione dell'attività professionale da lui svolta. Le verifiche sulle attività sensibili disciplinate dalle parti alla cui redazione abbia partecipato non possono essere svolte dal medesimo in via esclusiva e sono condotte con la partecipazione di almeno un altro componente che non abbia preso parte alla redazione.
2. La valutazione periodica di adeguatezza ed effettività del Modello è attribuita alla collegialità dell'Organismo. Il punto all'ordine del giorno cui si riferisce l'astensione è presieduto e verbalizzato da un componente diverso da quello astenuto.
3. Il verbale dà atto dell'astensione, della parte del Modello cui essa si riferisce, della composizione residua e del contributo autonomo dei componenti che non hanno partecipato alla redazione. La deliberazione è validamente assunta dai componenti non astenuti.
4. I presidi di cui al presente articolo si applicano anche alle funzioni esercitate quale organismo di garanzia ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello Statuto della F.I.G.C., e alla valutazione della Sezione Sportiva.
5. La relazione annuale indica, per ciascuna proposta di aggiornamento del Modello, la provenienza della proposta.
6. L'incarico professionale di redazione o revisione del Modello e l'incarico di componente dell'Organismo sono conferiti con atti distinti, hanno oggetto distinto e sono separatamente compensati. Il compenso per l'attività di componente è determinato in misura fissa e non è correlato all'attività di consulenza.
7. Il Regolamento dell'Organismo disciplina in via generale i casi e le modalità dell'astensione, in coerenza con i commi che precedono.

Ove, per effetto dell'astensione, la valutazione di adeguatezza resti attribuita a un solo componente, questi vi provvede avvalendosi di un professionista esterno indipendente designato dall'Organismo ai sensi della sezione 9.5, ovvero acquisendo il parere dell'Organo di Controllo. Il verbale dà atto della modalità prescelta e delle risultanze acquisite.

La Società favorisce l'integrazione della composizione collegiale, che costituisce la modalità più idonea ad assicurare che la valutazione di adeguatezza resti espressione di un giudizio plurale.

10. RAPPORTI CON L'ORGANO DI CONTROLLO E CON IL REVISORE

L'Organismo di Vigilanza e l'Organo di Controllo, cui è altresì affidata la revisione legale dei conti, operano su piani distinti e coordinati. L'Organismo vigila sul funzionamento e

sull'osservanza del Modello; l'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ed esercita la revisione legale.

Il coordinamento è assicurato mediante:

- almeno una riunione congiunta annuale, verbalizzata, avente a oggetto l'adeguatezza degli assetti organizzativi e i rilievi di rispettiva competenza;
- la trasmissione all'Organo di Controllo della relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza;
- la reciproca comunicazione dei rilievi che presentino profili di comune interesse, e in particolare di quelli relativi alla gestione delle risorse finanziarie, alle operazioni con parti correlate, alla rappresentazione contabile delle operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni sportive e agli adempimenti economico-finanziari di natura federale;
- l'informativa immediata all'Organo di Controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza nel caso in cui la violazione rilevata riguardi l'Amministratore Unico, e viceversa.

11. FLUSSI INFORMATIVI

11.1. Obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore Unico e all'Organo di Controllo secondo le seguenti modalità:

- trasmissione del piano annuale di vigilanza, all'inizio di ciascun esercizio;
- relazione annuale sull'attività svolta, sulle criticità rilevate e sulla valutazione di adeguatezza ed effettività del Modello;
- informativa immediata al verificarsi di criticità rilevanti, di violazioni del Modello o di eventi suscettibili di determinare la responsabilità della Società;
- informativa immediata in caso di interruzione o irregolarità dei flussi informativi verso l'Organismo, ovvero di mancato riscontro alle richieste formulate.

Gli incontri con gli organi sociali sono verbalizzati e copia dei verbali è conservata dall'Organismo e dagli organi coinvolti.

11.2. Obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza le notizie relative alla commissione di reati presupposto, alle violazioni del Modello e alle prassi non conformi ai principi di comportamento. I terzi vi sono tenuti nei limiti e secondo le modalità previsti contrattualmente.

Gli obblighi informativi sono articolati in trasmissioni periodiche e segnalazioni immediate.

a) Trasmissioni periodiche

Le trasmissioni periodiche sono effettuate in due finestre annuali, entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio, mediante un'unica relazione per funzione redatta secondo il modulo predisposto dall'Organismo di Vigilanza. L'Organismo può raccoglierle anche in occasione delle proprie riunioni, alle quali il responsabile di funzione è invitato a partecipare.

Mittente (ruolo)	Contenuto	Cadenza
Amministratore Unico	Modifiche organizzative rilevanti; conferimento, modifica o revoca di deleghe e procure; determinazioni assunte con rilievo ai fini del Modello	Semestrale
Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo	Stato degli adempimenti per il Sistema delle Licenze Nazionali e comunicazioni degli organi federali di controllo economico-finanziario; apporti dei soci; operazioni con parti correlate; contributi e agevolazioni pubbliche richiesti od ottenuti; stato dei pagamenti ai tesserati e dei versamenti di ritenute e contributi. gestione della biglietteria e degli accrediti.	Semestrale
Direttore Sportivo	Operazioni di trasferimento e di tesseramento; incarichi conferiti ad agenti sportivi e intermediari e relativi compensi; operazioni concluse con reciproco scambio di corrispettivi.	Entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascuna sessione di mercato
Responsabile Area Legale	Contenziosi e procedimenti in corso, con indicazione del relativo stato	Semestrale
Delegato gestione evento e Supporter Liaison Officer	Sintesi del giorno-gara: riunioni del Gruppo Operativo Sicurezza, criticità rilevate, rapporti con i gruppi organizzati di sostenitori e richieste da questi ricevute	Semestrale
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Infortuni e mancati infortuni; aggiornamenti del documento di valutazione dei rischi; esiti della formazione obbligatoria; ispezioni e prescrizioni degli organi di vigilanza	Annuale
Responsabile Sanitario	Controlli antidoping e relativi esiti; gestione dei farmaci e dei presidi sanitari	Annuale
Responsabile Settore giovanile e Responsabile Safeguarding	Tesseramento dei minori; esito delle verifiche sul personale a contatto diretto con i minori; segnalazioni ricevute, in forma aggregata e priva di elementi identificativi	Annuale
Responsabile Commerciale e Marketing	Contratti di sponsorizzazione e di merchandising, con separata indicazione di quelli conclusi con parti correlate; omaggi, liberalità e spese di rappresentanza oltre i limiti imposti dal presente modello.	Annuale

Mittente (ruolo)	Contenuto	Cadenza
Funzione competente in materia di personale	Assunzioni e cessazioni in funzioni sensibili; procedimenti disciplinari avviati e loro esito; ricorso ad appalti e somministrazione	Annuale
Responsabile dei sistemi informativi	Incidenti di sicurezza informatica e accessi anomali; violazioni di dati personali; modifiche rilevanti dei sistemi	Annuale
Organo di Controllo	Rilievi con profili di rilevanza ai fini del Decreto ed esiti delle verifiche periodiche	Annuale

b) Segnalazioni immediate

Chiunque venga a conoscenza di uno dei fatti di seguito indicati ne dà immediata comunicazione scritta all’Organismo di Vigilanza, indipendentemente dalla funzione ricoperta e senza che sia richiesta alcuna valutazione preventiva sulla fondatezza della notizia:

- provvedimenti dell’autorità giudiziaria, di polizia giudiziaria o di altra autorità che riguardino la Società o gli esponenti aziendali, nonché ispezioni e verifiche in corso;
- atti di deferimento, provvedimenti degli organi di giustizia sportiva e richieste della Procura Federale;
- contatti o notizie relativi a tentativi di alterazione delle competizioni, fermo restando l’obbligo di denuncia agli organi federali;
- infortuni con prognosi superiore a trenta giorni e prescrizioni degli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- violazioni di dati personali e incidenti di sicurezza informatica di rilievo;
- violazioni del Modello, del Codice Etico e dei protocolli, situazioni di conflitto di interessi e richieste indebite ricevute da terzi.

Gli obblighi di segnalazione immediata non sono derogabili e prevalgono sulle scadenze periodiche. Restano escluse dagli obblighi di comunicazione immediata all’Organismo di Vigilanza le segnalazioni in materia di abusi, violenze e discriminazioni rientranti nel presidio Safeguarding, che sono ricevute e trattate esclusivamente secondo la relativa Politica. All’Organismo di Vigilanza sono trasmessi unicamente i flussi relativi al funzionamento e all’effettività del presidio espressamente previsti dalla Politica Safeguarding, senza comunicazione del contenuto delle segnalazioni o di elementi identificativi dei soggetti coinvolti.

c) Modalità

Le informazioni sono trasmesse per iscritto all’indirizzo di posta elettronica dedicato dell’Organismo di Vigilanza, ovvero mediante gli ulteriori canali indicati nel regolamento

dell'Organismo. La trasmissione di informazioni incomplete, tardive o non veritiere costituisce violazione del Modello.

Alla disciplina che precede si aggiunge quella contenuta nella Sezione Sportiva, che regola i flussi relativi alle materie di propria competenza e non ne ripete il contenuto.

L'omessa trasmissione dei flussi informativi obbligatori è rilevata dall'Organismo di Vigilanza, che ne dà atto nei propri verbali, assegna un termine per l'adempimento e, in caso di reiterazione, ne informa l'Amministratore Unico e l'Organo di Controllo ai fini dell'applicazione del sistema disciplinare.

11.3. Referente per i rapporti con l'Organismo di Vigilanza

L'Amministratore Unico designa, con atto distinto, un Referente per i rapporti con l'Organismo di Vigilanza, cui competono il raccordo organizzativo per la trasmissione dei flussi informativi, la ricezione e lo smistamento delle richieste dell'Organismo e il monitoraggio dei termini di riscontro.

La designazione del Referente non modifica il regime degli obblighi informativi. In particolare:

- ciascun responsabile di funzione resta obbligato in proprio alla trasmissione dei flussi di rispettiva competenza, e ne risponde ai sensi della sezione 14;
- l'Organismo di Vigilanza conserva il potere di rivolgersi direttamente a qualsiasi Destinatario, senza intermediazione;
- il Referente non esercita alcuna valutazione sul contenuto delle informazioni trasmesse e non può differirne o selezionarne la trasmissione;
- l'assenza o l'inerzia del Referente non costituisce causa di sospensione degli obblighi informativi.

Il Referente riscontra le richieste dell'Organismo entro quindici giorni, ovvero entro il minor termine da questo indicato in ragione dell'urgenza, e segnala all'Amministratore Unico le richieste rimaste inevase alla scadenza.

L'omessa trasmissione dei flussi informativi obbligatori è rilevata dall'Organismo di Vigilanza, che ne dà atto nei propri verbali, assegna un termine per l'adempimento e, in caso di reiterazione, ne informa l'Amministratore Unico e l'Organo di Controllo ai fini dell'applicazione del sistema disciplinare.

12. DIFFUSIONE DEL MODELLO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

La formazione è articolata secondo il criterio di proporzionalità di cui alla sezione 5.2: essa è commisurata al rischio della funzione e alle esigenze organizzative della Società, ed è concentrata in un numero contenuto di sessioni di cui sia possibile documentare l'effettiva

esecuzione. Ai fini della valutazione di effettività del Modello rileva l'evidenza documentale della formazione erogata, e non il numero delle sessioni programmate.

Il Modello e il Codice Etico sono pubblicati in area accessibile a tutti i Destinatari, consegnati ai nuovi assunti e ai nuovi tesserati all'atto dell'instaurazione del rapporto, con acquisizione di ricevuta sottoscritta, e richiamati nei contratti con i terzi.

Il piano formativo è articolato secondo la tabella che segue. L'esecuzione della formazione è documentata mediante registri di presenza, materiali erogati ed esiti delle verifiche di apprendimento, trasmessi all'Organismo di Vigilanza.

Destinatari	Contenuto	Modalità	Periodicità
Tesserati della prima squadra e del settore giovanile, con staff tecnico	Integrità delle competizioni, divieto di scommesse, illecito sportivo e obbligo di denuncia, condotte discriminatorie; tutela dei minori per lo staff del settore giovanile	Incontro in presenza o in modalità on demand	Annuale, entro l'inizio della stagione sportiva e, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dall'adozione della presente edizione del Modello
Tesserati che acquisiscono il vincolo successivamente alla sessione annuale, a qualsiasi titolo e in qualunque periodo	I medesimi contenuti della sessione annuale	Consegna documentata del Modello e del Codice Etico con acquisizione di ricevuta, e comunicazione scritta del divieto di scommesse e dell'obbligo di denuncia con presa visione; sessione individuale o collettiva di recupero	Consegna e comunicazione entro dieci giorni dal tesseramento; sessione di recupero entro sessanta giorni ovvero, se successiva, in occasione della prima sessione annuale utile
Amministratore Unico, soci con funzioni direttive ove presenti, responsabili di funzione	Responsabilità dell'ente e colpa di organizzazione, aree sensibili di competenza, flussi informativi, novità normative e federali	Incontro in presenza o in modalità on demand	Annuale, nel periodo individuato dalla Società
Nuovi assunti	Modello, Codice Etico, sistema disciplinare, canali di segnalazione	Consegna documentata con acquisizione di ricevuta; sessione dedicata per le funzioni esposte ad attività sensibili	All'instaurazione del rapporto
Funzioni interessate	Modifiche del Modello, novità normative o federali rilevanti,	Sessione a chiamata, anche a distanza,	Al verificarsi del presupposto

Destinatari	Contenuto	Modalità	Periodicità
	criticità rilevate dall'Organismo, esiti di violazioni accertate	ovvero comunicazione scritta con verifica di presa visione	

La formazione è erogata a cura della Società. L'Organismo di Vigilanza ne verifica l'esecuzione e l'adeguatezza, e può richiedere l'attivazione di una sessione ai sensi dell'ultima riga della tabella che precede.

L'esecuzione è documentata mediante registro di presenza sottoscritto, indicazione dei contenuti trattati e conservazione dei materiali erogati; per le sessioni a distanza e per le comunicazioni scritte è acquisita evidenza della presa visione. La documentazione è trasmessa all'Organismo di Vigilanza con cadenza annuale.

In sede di prima applicazione i termini di cui alla tabella che precede decorrono dalla data di adozione della presente edizione del Modello. La Società provvede, entro trenta giorni dall'adozione, alla comunicazione scritta ai tesserati del divieto di scommesse, dell'obbligo di denuncia dei tentativi di alterazione delle competizioni e del divieto di condotte discriminatorie, con acquisizione della presa visione; la comunicazione non sostituisce la sessione formativa, che è erogata nel termine ordinario.

13. SEGNALAZIONI E TUTELA DEL SEGNALANTE

13.1. Quadro normativo

La materia è disciplinata dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, che ha sostituito la disciplina previgente e ha modificato l'art. 6 del Decreto.

La Società rientra fra gli enti tenuti all'attivazione del canale interno di segnalazione in quanto soggetto del settore privato che ha adottato un modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto. L'obbligo sussiste per tale ragione indipendentemente dal numero di lavoratori occupati.

Il numero dei lavoratori subordinati occupati nell'ultimo anno, calcolato sulla media, incide sull'ambito oggettivo delle segnalazioni ammesse e sulle modalità di gestione del canale. Al computo concorrono i lavoratori sportivi il cui rapporto abbia natura subordinata; ai sensi dell'art. 27, comma 2, del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, la prestazione dell'atleta si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato quando ricorrono i requisiti ivi indicati, indipendentemente dalla gestione previdenziale di iscrizione.

La Società accerta il numero dei lavoratori occupati sul libro unico del lavoro all'inizio di ciascun esercizio e ne dà evidenza all'Organismo di Vigilanza. Il perimetro delle violazioni segnalabili e le modalità di gestione del canale sono conseguentemente definiti nel Protocollo whistleblowing.

Sono legittimati alla segnalazione i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi e i collaboratori, i tesserati, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo o vigilanza, nonché coloro il cui rapporto giuridico non sia ancora iniziato o sia già cessato, ove le informazioni siano state acquisite nel corso del processo di selezione o durante il rapporto.

13.2. Canali di segnalazione

La Società ha adottato un apposito Protocollo whistleblowing, che costituisce parte integrante del Modello e che disciplina il canale interno, le modalità di gestione delle segnalazioni e le misure di tutela.

Il canale interno garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e di ogni altro soggetto menzionato, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, mediante strumenti idonei ad assicurare la protezione dei dati trasmessi e la limitazione degli accessi ai soli soggetti autorizzati alla gestione.

La segnalazione può essere effettuata in forma scritta, anche con modalità informatiche, ovvero in forma orale, e in tal caso, su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

I canali attivi e le relative modalità di accesso sono indicati nel Protocollo whistleblowing e resi conoscibili ai Destinatari mediante pubblicazione in area accessibile e affissione nei luoghi di lavoro. Sono indicati come attivi i soli canali effettivamente operativi: l'indicazione di canali non funzionanti è essa stessa causa di non conformità della procedura ed è rimossa senza indugio a cura del Responsabile Comunicazione, su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

La gestione del canale interno è affidata all'Organismo di Vigilanza, quale soggetto dotato dei requisiti di autonomia e imparzialità richiesti dalla normativa e specificamente formato.

13.3. Gestione della segnalazione

Protocollo 5 — Procedimento di gestione della segnalazione

1. Il gestore del canale rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.
2. Il gestore mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere integrazioni.

3. Il gestore dà diligente seguito alla segnalazione e riscontra al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento ovvero, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla ricezione.

4. Le segnalazioni sono conservate per il tempo necessario al trattamento e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale.

5. Le attività istruttorie sono documentate in fascicolo riservato, custodito a cura dell'Organismo di Vigilanza separatamente dagli altri atti dell'Organismo. I verbali dell'Organismo danno atto della pendenza e dell'esito del procedimento senza riportare elementi idonei a consentire l'identificazione del segnalante.

Ricorrendone i presupposti di legge, il segnalante può effettuare segnalazione esterna all'Autorità nazionale anticorruzione, ovvero divulgazione pubblica, secondo le condizioni previste dal d.lgs. 24/2023.

13.4. Tutele

È vietata ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante, del facilitatore, delle persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, dei colleghi di lavoro che abbiano un rapporto abituale e corrente con il segnalante, nonché degli enti di proprietà del segnalante o presso cui lo stesso lavora.

Gli atti ritorsivi sono nulli. In caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni disciplinari, a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o altre misure organizzative con effetti negativi sulle condizioni di lavoro, adottati successivamente alla segnalazione, incombe sulla Società l'onere di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione.

La Società non avvia in alcun caso procedimento disciplinare nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione effettuata. Restano ferme la responsabilità penale e civile del segnalante nelle ipotesi di calunnia e di diffamazione, nonché l'applicazione del sistema disciplinare nei confronti di chi effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni rivelatesi infondate.

La violazione degli obblighi di riservatezza da parte di chiunque vi sia tenuto costituisce violazione grave del Modello ed è sanzionata ai sensi della sezione 14.

Il numero delle segnalazioni ricevute e il relativo stato di avanzamento sono comunicati annualmente all'Amministratore Unico in forma anonimizzata. Le risultanze istruttorie sono utilizzate ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei rischi.

14. SISTEMA DISCIPLINARE

14.1. Principi generali

L'art. 6, comma 2, lett. e), del Decreto richiede che il modello introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate. L'effettività del sistema disciplinare costituisce condizione di idoneità del Modello: un apparato sanzionatorio non applicato equivale alla sua assenza.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in autonomia e indipendentemente dalla rilevanza penale della condotta.

Il potere disciplinare è esercitato dall'Amministratore Unico. L'Organismo di Vigilanza segnala le violazioni rilevate e verifica il seguito dato alla segnalazione, ma non esercita il potere disciplinare né partecipa alla determinazione della sanzione.

14.2. Nozione di violazione

Costituisce violazione del Modello:

- la condotta, attiva od omissiva, non conforme alle prescrizioni del Modello, del Codice Etico o dei protocolli, che determini la commissione di uno dei reati presupposto;
- la condotta, attiva od omissiva, non conforme alle medesime prescrizioni, che determini una situazione di rischio di commissione di uno dei reati presupposto;
- la condotta, attiva od omissiva, non conforme alle medesime prescrizioni, che non determini rischio di commissione di reati presupposto;
- l'omessa, incompleta o tardiva trasmissione dei flussi informativi obbligatori verso l'Organismo di Vigilanza, nonché il rifiuto di fornire informazioni, documenti o chiarimenti richiesti dallo stesso;
- l'ostacolo, in qualsiasi forma, all'attività dell'Organismo di Vigilanza, ivi compreso il mancato riscontro alle sue comunicazioni;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in materia di segnalazioni e l'adozione di atti ritorsivi;
- la segnalazione effettuata con dolo o colpa grave e rivelatasi infondata.

14.3. Criteri di commisurazione

Il tipo e l'entità della sanzione sono determinati in proporzione alla gravità della violazione, secondo i seguenti criteri:

- l'elemento soggettivo della condotta;
- la rilevanza degli obblighi violati;

- la potenzialità del danno per la Società, ivi compresa l'esposizione a sanzioni ai sensi del Decreto e a sanzioni della giustizia sportiva;
- il livello di responsabilità gerarchica e l'autonomia della posizione ricoperta;
- le circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari dell'ultimo biennio;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella determinazione della violazione.

Qualora con un solo atto siano commesse più violazioni punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave. La recidiva nel biennio comporta l'applicazione della sanzione di grado immediatamente superiore.

Il procedimento disciplinare rispetta in ogni caso i principi di tempestività e immediatezza della contestazione, di previa contestazione scritta dell'addebito, di assegnazione di un termine per le giustificazioni e di proporzionalità della sanzione.

14.4. Lavoratori subordinati

Nei confronti dei lavoratori subordinati non dirigenti l'osservanza del Modello e del Codice Etico costituisce obbligo ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del codice civile e la sua inosservanza integra illecito disciplinare. Le sanzioni sono quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, irrogate nel rispetto dell'art. 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300, e della procedura ivi prevista.

La graduazione è la seguente:

Sanzione	Presupposto
Richiamo verbale	Inosservanza lieve e non reiterata delle prescrizioni del Modello o del Codice Etico
Richiamo scritto	Inosservanza reiterata, ovvero violazione di prescrizioni relative ad attività sensibili senza determinazione di rischio di commissione di reati presupposto
Multa non superiore a quattro ore di retribuzione	Persistenza nella violazione dopo il richiamo scritto, ovvero violazione di maggiore gravità che non abbia determinato danno per la Società
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non superiore a dieci giorni	Violazione dolosa delle prescrizioni del Modello, ovvero violazione colposa reiterata; omessa trasmissione reiterata dei flussi informativi obbligatori
Licenziamento con preavviso	Condotta, nell'espletamento di attività sensibili, non conforme alle prescrizioni del Modello e diretta in modo univoco alla commissione di un reato presupposto; reiterazione per almeno tre volte nell'anno delle condotte di cui ai punti precedenti
Licenziamento senza preavviso	Condotta, nell'espletamento di attività sensibili, in violazione del Modello, tale da determinare l'applicabilità a carico della Società delle sanzioni previste dal Decreto, ovvero da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario

14.5. Dirigenti

Ai dirigenti si applicano, oltre alle condotte di cui al paragrafo precedente, le seguenti ulteriori ipotesi di violazione: l'omessa supervisione e vigilanza sull'osservanza del Modello da parte dei soggetti sottoposti alla loro direzione; l'omessa segnalazione o la tolleranza di irregolarità commesse da soggetti sottoposti; il mancato presidio delle procedure interne per l'assunzione e l'attuazione delle decisioni.

La sanzione è determinata secondo la disciplina contrattuale applicabile e, tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto, la violazione che ne determini la definitiva compromissione comporta il licenziamento.

14.6. Tesserati con contratto federale e lavoratori sportivi

Ai calciatori professionisti, agli allenatori e agli altri tesserati il cui rapporto con la Società sia regolato da contratto federale si applicano le sanzioni previste dalla legge, dagli accordi collettivi di categoria e dalle norme federali, con l'osservanza delle procedure e delle competenze ivi stabilite, ivi compresa la devoluzione delle relative controversie agli organi arbitrali previsti dagli accordi collettivi.

L'osservanza del Modello e del Codice Etico è richiamata negli atti che regolano il rapporto. Costituiscono violazione di particolare gravità, rilevante ai fini della determinazione della sanzione secondo la disciplina applicabile:

- la violazione del divieto di scommesse disciplinato dalla Sezione Sportiva;
- la partecipazione, in qualsiasi forma, a condotte dirette ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica;
- l'omessa denuncia dei fatti di cui il tesserato sia venuto a conoscenza e che siano idonei a integrare illecito sportivo;
- la percezione o la dazione di utilità connesse allo svolgimento dell'attività sportiva al di fuori dei rapporti formalizzati con la Società;
- le condotte di natura discriminatoria, razzista o xenofoba.

Ai lavoratori sportivi e ai collaboratori il cui rapporto non sia regolato da contratto federale si applicano le previsioni contrattuali, ivi comprese le clausole risolutive espresse riferite alla violazione del Modello e del Codice Etico.

14.7. Amministratore Unico e soci con funzioni direttive

Nel caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza ne informa senza indugio l'Organo di Controllo e i soci, e invita l'organo

amministrativo a convocare l'Assemblea per l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni, ivi compresa, nei casi più gravi, la revoca dalla carica e l'esercizio dell'azione di responsabilità.

Nel caso di violazione da parte di soci cui siano attribuite funzioni direttive, l'Organismo di Vigilanza ne informa l'Amministratore Unico e l'Organo di Controllo. L'Amministratore Unico adotta i provvedimenti di competenza, ivi compresa la revoca delle deleghe e delle procure conferite.

In entrambi i casi è assegnato all'interessato un termine per la presentazione di deduzioni scritte e per essere sentito.

Qualora la Società sia individuata quale ente incolpato in un procedimento ai sensi del Decreto e l'Amministratore Unico risulti indagato o imputato per il reato presupposto, questi non partecipa alle determinazioni relative alla difesa dell'ente né conferisce il relativo mandato: alla nomina del difensore provvede altro soggetto munito dei necessari poteri, all'uopo designato. La Società mantiene in essere una procura idonea a consentire tale designazione anche in via di urgenza.

14.8. Componenti dell'Organismo di Vigilanza

Costituiscono condotte sanzionabili dei componenti dell'Organismo di Vigilanza l'omissione, per negligenza o imperizia, della vigilanza sull'osservanza del Modello, la mancata rilevazione di violazioni conoscibili con l'ordinaria diligenza professionale e la violazione degli obblighi di riservatezza.

L'Amministratore Unico, ricevuta la segnalazione, svolge gli accertamenti necessari, assegna all'interessato un termine per le deduzioni scritte e per essere sentito, e adotta i provvedimenti di competenza fino alla revoca dell'incarico per giusta causa, previo parere dell'Organo di Controllo. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

14.9. Terzi

Le condotte poste in essere da consulenti, fornitori, agenti sportivi, intermediari, sponsor e altri terzi in contrasto con il Modello e con il Codice Etico costituiscono grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e possono determinare, in forza di apposita clausola risolutiva espressa, la risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

La Società inserisce nei contratti, nelle lettere di incarico e negli accordi di collaborazione clausole che impongono al terzo l'osservanza del Modello e del Codice Etico, che prevedono la risoluzione del rapporto in caso di violazione e che riconoscono all'Organismo di Vigilanza il diritto di richiedere informazioni e documentazione relative alle attività oggetto del rapporto.

14.10. Comunicazione all'Organismo di Vigilanza

L'avvio di ogni procedimento disciplinare connesso a violazioni del Modello, la sanzione irrogata ovvero il provvedimento di archiviazione con le relative motivazioni sono comunicati all'Organismo di Vigilanza entro dieci giorni. L'Organismo dà conto nella relazione annuale del numero dei procedimenti avviati, del loro esito e della coerenza delle sanzioni applicate con i criteri della presente sezione.

15. COORDINAMENTO CON GLI ALTRI SISTEMI DI GESTIONE

15.1. Salute e sicurezza sul lavoro

Il Modello e il documento di valutazione dei rischi assolvono a funzioni distinte e non fungibili. Il documento di valutazione dei rischi individua i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e le misure di prevenzione e protezione; il Modello organizza il sistema di gestione degli adempimenti, l'attribuzione delle responsabilità, il monitoraggio e la vigilanza, e il correlato sistema disciplinare. L'adozione del primo non supplisce alla mancanza del secondo.

L'art. 30 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel testo vigente, definisce il contenuto del modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai reati di cui all'art. 25-septies del Decreto. Il modello deve assicurare un sistema aziendale per l'adempimento degli obblighi giuridici relativi al rispetto degli standard tecnico-strutturali, alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle conseguenti misure, alle attività di natura organizzativa, alle attività di sorveglianza sanitaria, alle attività di informazione e formazione dei lavoratori, alle attività di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro, all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie, alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello deve inoltre prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello e un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il sistema aziendale in materia di salute e sicurezza è articolato nelle funzioni del datore di lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del medico competente, degli addetti al primo soccorso, degli addetti antincendio e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con le attribuzioni e i requisiti stabiliti dal d.lgs. 81/2008. Le designazioni sono formalizzate per iscritto, accettate dal designato e trasmesse all'Organismo di Vigilanza; le variazioni sono comunicate entro dieci giorni.

Lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, nei casi in cui è consentito, presuppone il possesso della formazione di cui all'art. 34, commi 2 e 3, del d.lgs. 81/2008 e la preventiva informazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L'attestato di formazione è conservato e trasmesso all'Organismo di Vigilanza.

L'eventuale delega di funzioni è conferita nella forma e con i requisiti di cui all'art. 16 del d.lgs. 81/2008 e non esclude l'obbligo di vigilanza del delegante. Restano in ogni caso indelegabili la valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il documento di valutazione dei rischi è mantenuto aggiornato e comprende le sedi, le strutture destinate all'allenamento e all'attività del settore giovanile, l'impianto sportivo e le attività svolte in occasione delle gare. Per le attività affidate a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi è elaborato il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

La Parte Speciale F disciplina le attività sensibili e i protocolli in materia, con specifico riguardo alle peculiarità dell'attività della Società: la tutela dei tesserati e dello staff tecnico e sanitario, la gestione dell'impianto sportivo e delle strutture di allenamento, gli obblighi in occasione dell'evento sportivo, la gestione dei rischi da interferenza con i soggetti terzi operanti presso le sedi e presso lo stadio.

15.2. Protezione dei dati personali

Il Modello si coordina con il sistema di gestione della protezione dei dati personali, senza sovrapporvisi. Rilevano ai fini del Modello, in particolare, il trattamento dei dati particolari relativi alla salute dei tesserati, il trattamento dei dati dei minori tesserati nel settore giovanile, la gestione dei dati degli spettatori e degli abbonati e la sicurezza dei sistemi informativi. Le violazioni di dati personali sono oggetto di flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza ai sensi della sezione 11.

15.3. Adempimenti federali

Gli adempimenti previsti dall'ordinamento sportivo e i relativi presidi organizzativi non sono duplicati nel Modello: i protocolli di prevenzione richiamano le procedure aziendali e le prescrizioni federali applicabili, indicandone gli estremi, e ne integrano i soli profili rilevanti ai fini del Decreto, con particolare riguardo alla tracciabilità, alla separazione delle funzioni e alla verificabilità dei controlli.

16. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

16.1. Competenze

L'adozione e l'aggiornamento del Modello sono di competenza dell'Amministratore Unico ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto.

All'Organismo di Vigilanza compete l'attività di impulso: esso rileva la necessità di aggiornamento, ne formula proposta motivata all'Amministratore Unico e verifica che le proposte formulate siano state recepite, dandone atto nella relazione annuale.

Le modifiche di carattere meramente formale, quelle conseguenti a variazioni nominative dell'organigramma e quelle relative alla denominazione delle funzioni non comportano revisione del Modello e sono recepite mediante aggiornamento dei documenti connessi.

Il piano annuale di vigilanza è atto di competenza esclusiva dell'Organismo di Vigilanza: l'organo amministrativo ne prende atto. Le revisioni successive del piano non richiedono determinazione dell'organo amministrativo.

16.2. Presupposti dell'aggiornamento

Costituiscono presupposto di aggiornamento del Modello:

- le modifiche del catalogo dei reati presupposto, per introduzione di nuove fattispecie ovvero per modifica o abrogazione di fattispecie esistenti;
- l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia di idoneità del modello, di autonomia dell'organismo di vigilanza, di elusione fraudolenta e di colpa di organizzazione;
- le novità normative che incidano sul contenuto dei protocolli, ivi comprese quelle in materia di salute e sicurezza, di protezione dei dati, di segnalazioni, di misure restrittive e di adempimenti tributari;
- le novità dell'ordinamento sportivo rilevanti per la Società, e in particolare le modifiche dello Statuto FIGC, del Codice di Giustizia Sportiva, delle NOIF, del Codice di Autoregolamentazione della Lega Pro, del Sistema delle Licenze Nazionali e della disciplina degli agenti sportivi;
- le modifiche significative dell'assetto proprietario, della governance o della struttura organizzativa;
- le violazioni significative del Modello e le carenze emerse dall'attività di vigilanza;
- l'avvio di procedimenti a carico della Società ai sensi del Decreto ovvero dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

L'Organismo di Vigilanza verifica con cadenza almeno semestrale l'intervento di sopravvenienze normative e giurisprudenziali, e ne dà atto distintamente nei propri verbali rispetto alla verifica degli eventi modificativi di natura organizzativa e procedurale.

16.3. Entrata in vigore

La presente edizione della Parte Generale entra in vigore alla data della determinazione dell'Amministratore Unico che ne dispone l'approvazione e sostituisce integralmente l'edizione precedente, che è archiviata a cura della Società.

La Società provvede alla diffusione della presente edizione secondo le modalità di cui alla sezione 12 e alla comunicazione dell'avvenuta adozione agli organi federali competenti, ove prescritto.

APPROVAZIONE

Il presente documento costituisce la Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla S.S. Audace Cerignola S.r.l. ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e ne forma parte integrante e sostanziale unitamente alle Parti Speciali e ai documenti connessi.

Cerignola, 20.8.2026]



Stagione Sportiva 2026/2027